

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 536

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

12/05/2024 - 05:05

Indice

1. DDL S. 536 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 536.	4
1.2.2. Relazione 536, 366 e 375-A	9
1.2.3. Testo approvato 536 (Bozza provvisoria)	21
1.3. Trattazione in Commissione	25
1.3.1. Sedute	26
1.3.2. Resoconti sommari	27
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	28
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 27 (pom.) del 14/03/2023	29
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 28 (pom.) del 21/03/2023	33
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 30 (pom.) del 04/04/2023	36
1.4. Trattazione in consultiva	39
1.4.1. Sedute	40
1.4.2. Resoconti sommari	41
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	42
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2023	43
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	44
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/03/2023	45
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	48
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	49
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023	55
1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	58
1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023	59
1.4.2.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	65
1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023	66

1.4.2.6. Comitato per la legislazione	73
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023	74
1.5. Trattazione in Assemblea	81
1.5.1. Sedute	82
1.5.2. Resoconti stenografici	83
1.5.2.1. Seduta n. 63 del 02/05/2023	84

1. DDL S. 536 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 536

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 536

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **BRAGA**, **SERRACCHIANI**, **SARRACINO**, **VACCARI**, **AMENDOLA**, **FORATTINI**, **SIMIANI**, **FORNARO**, **PORTA**, **ORRICO**, **BOLDRINI**, **RICHETTI**, **ORLANDO**, **FERRARI**, **DI SANZO**, **CURTI** e **GRAZIANO** (80); **Ilaria FONTANA**, **Sergio COSTA**, **AIELLO**, **AMATO**, **APPENDINO**, **ASCARI**, **CARMINA**, **CAROTENUTO**, **CASO**, **CHERCHI**, **D'ORSO**, **FEDE**, **L'ABBATE**, **MORFINO**, **ONORI**, **PAVANELLI**, **PENZA**, **QUARTINI**, **SCERRA**, **TODDE** e **TORTO** (532); **MORRONE**, **NISINI**, **ANDREUZZA**, **BAGNAI**, **BARABOTTI**, **CARLONI**, **CATTOI**, **CAVANDOLI**, **GIAGONI** e **MOLINARI** (605); **ROTELLI**, **MATTIA**, **LAMPIS**, **FOTI**, **VINCI**, **MESSINA**, **IAIA**, **BENVENUTI GOSTOLI**, **Fabrizio ROSSI** e **MILANI** (717); **EVI**, **BONELLI**, **ZARATTI**, **ZANELLA**, **BORRELLI**, **DORI**, **FRATOIANNI**, **GHIRRA**, **GRIMALDI**, **MARI** e **PICCOLOTTI** (737)

(V. Stampati Camera nn. 80, 532, 605, 717 e 737)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 2023*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non

- rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
 - e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
 - f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
 - g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
 - h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
 - i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
 - l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
 - m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati;
 - o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
 - p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può

redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del

regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 536, 366 e 375-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 536, 366 E 375-A

Relazione Orale

Relatore De Priamo

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 5 aprile 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (n. 536)

*approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **BRAGA**, **SERRACCHIANI**, **SARRACINO**, **VACCARI**, **AMENDOLA**, **FORATTINI**, **SIMIANI**, **FORNARO**, **PORTA**, **ORRICO**, **BOLDRINI**, **RICHETTI**, **ORLANDO**, **FERRARI**, **DI SANZO**, **CURTI** e **GRAZIANO** (80); **Ilaria FONTANA**, **Sergio COSTA**, **AIELLO**, **AMATO**, **APPENDINO**, **ASCARI**, **CARMINA**, **CAROTENUTO**, **CASO**, **CHERCHI**, **D'ORSO**, **FEDE**, **L'ABBATE**, **MORFINO**, **ONORI**, **PAVANELLI**, **PENZA**, **QUARTINI**, **SCERRA**, **TODDE** e **TORTO** (532); **MORRONE**, **NISINI**, **ANDREUZZA**, **BAGNAI**, **BARABOTTI**, **CARLONI**, **CATTOI**, **CAVANDOLI**, **GIAGONI** e **MOLINARI** (605); **ROTELLI**, **MATTIA**, **LAMPIS**, **FOTI**, **VINCI**, **MESSINA**, **IAIA**, **BENVENUTI GOSTOLI**, **Fabrizio ROSSI** e **MILANI** (717); **EVI**, **BONELLI**, **ZARATTI**, **ZANELLA**, **BORRELLI**, **DORI**, **FRATOIANNI**, **GHIRRA**, **GRIMALDI**, **MARI** e **PICCOLOTTI** (737)

(V. Stampati Camera nn. 80, 532, 605, 717 e 737)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 2023*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (n. 366)

d'iniziativa dei senatori **Barbara FLORIDIA**, **LOREFICE**, **DI GIROLAMO**, **SIRONI** e **TREVISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (n. 375)

d'iniziativa dei senatori **POTENTI**, **MINASI**, **GERMANÀ**, **STEFANI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **MARTI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**,

PUCCIARELLI , ROMEO , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

nella seduta del 4 aprile 2023 assorbiti nel disegno di legge n. 536

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge n. 536

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sisler)

sul disegno di legge n. 536

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge n. 536

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 536

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

**DISEGNO
DI LEGGE**

Testo degli
articoli
formulato
dalla

Commissione

Art. 1.

*(Istituzione e
compiti della
Commissione*

)

Identico.

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX
legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata «
Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque
collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con
specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice
penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività
economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori

- comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
- l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
- m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche

attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati;

o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;

p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

Art. 2.

*(Composizione
e della
Commissione
)
Identico.*

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)
Identico.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)
Identico.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)
Identico.

Art. 6.
(*Organizzazione interna*)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 7.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.
(*Organizzazione interna*)
Identico.

Art. 7.
(*Entrata in vigore*)
Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 366

D'iniziativa dei senatori Barbara Floridaia
ed altri

Art. 1.

(*Istituzione e compiti della Commissione*)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di

inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 375

D'iniziativa dei senatori Potenti ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
 - a) svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
 - b) accertare e indagare le possibili connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
 - c) accertare e indagare l'attualità di specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
 - d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
 - e) accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
 - f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di

depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle materie oggetto dell'inchiesta e in modo specifico per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione, e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

h) monitorare il fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica e ogni altra condotta o prassi gestionale che sia foriera di rischi per la salute pubblica e degli operatori;

i) operare per l'individuazione delle *best practice*, delle tecnologie e dei procedimenti riconosciuti di migliore qualità nella raccolta, nel trattamento, nella trasformazione, nel recupero e nella valorizzazione del rifiuto anche avvalendosi di accordi, intese, programmi di lavoro con enti di ricerca pubblici o privati, università e dipartimenti. Promuovere la conoscenza di tecnologie e procedimenti sperimentali che, nel medesimo campo, presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, al fine di favorirne un'utile diffusione in tutto il territorio nazionale, in osservanza dei principi dell'economia circolare;

l) indagare sull'efficacia, sulla chiarezza e sull'attualità del sistema normativo vigente e sulle possibili migliorie che agevolino i tratti preventivi e la migliore collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

m) individuare previamente le possibili evoluzioni e tendenze illecite del ciclo dei rifiuti anche in ragione della trasformazione del sistema produttivo, delle nuove tipologie di rifiuti da smaltire, delle tecnologie e delle nuove realtà criminali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di

magistrati collocati fuori ruolo e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

1.2.3. Testo approvato 536 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 536

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga, Serracchiani, Sarracino, Vaccari, Amendola, Forattini, Simiani, Fornaro, Porta, Orrico, Boldrini, Richetti, Orlando, Ferrari, Di Sanzo, Curti e Graziano; Ilaria Fontana, Sergio Costa, Aiello, Amato, Appendino, Ascari, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, D'Orso, Fedè, L'Abbate, Morfino, Onori, Pavanelli, Penza, Quartini, Scerra, Todde e Torto; Morrone, Nisini, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Carloni, Cattoi, Cavandoli, Giagoni e Molinari; Rotelli, Mattia, Lampis, Foti, Vinci, Messina, Iaia, Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi e Milani; Evi, Bonelli, Zaratti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari e Piccolotti:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
- l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
- m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati;
- o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
- p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale,

fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 27 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a intervenire in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, preannuncia che la prossima settimana presenterà uno schema di parere e dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte di integrazione o modifica dello stesso formulate dai colleghi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'ultima legge di bilancio - all'articolo 1, commi 473-476 - prevede che, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, sia nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri" (n. 32 del 2019), per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.

La nomina del Commissario è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio.

Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Entro il 30 giugno 2023, il Commissario straordinario: rielabora, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, il progetto definitivo dell'intervento; definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del CIPESS.

Il Commissario straordinario può avvalersi di ANAS e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per lo svolgimento delle attività, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Lo schema in esame dà dunque attuazione alle disposizioni suddette e si compone di cinque articoli. L'articolo 1 individua l'intervento.

L'articolo 2 nomina Commissario straordinario l'ing. Antonio Mallamo.

L'articolo 3 - oltre a riprodurre l'elenco delle attività attribuite al Commissario straordinario dal comma 474, primo periodo, della legge di bilancio - prevede che egli, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al CIPESS, per il tramite del MIT, una dettagliata relazione circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

L'articolo 4 disciplina poteri, facoltà e funzioni del Commissario straordinario, riproducendo il contenuto dei commi 474, secondo periodo, e 475 della legge di bilancio.

L'articolo 5 - oltre a riprodurre il contenuto del comma 476 della legge di bilancio in tema di risorse disponibili - individua il compenso del Commissario straordinario che conterà di una parte fissa stabilita in 50.000 euro annui lordi e in una parte variabile, non superiore a 50.000 euro annui lordi, riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati. Viene inoltre espressamente fatto salvo il tetto di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

In conclusione, propone di svolgere l'audizione del Commissario straordinario designato domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Doc. CXCIX, n. 1, recante "Contratti di programma stipulati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 - parte servizi e parte investimenti" (n. 111)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il documento in esame, ricordando che i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono disciplinati, oltre che da un atto di concessione, da uno o più contratti di programma della durata minima di cinque anni e che, a partire dal 2013, il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di concedente, e Rete ferroviaria italiana S.p.a., quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, si articola in due atti distinti: il contratto di programma - parte investimenti, che disciplina gli investimenti ferroviari da realizzare a carico del gestore per lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria, e il contratto di programma - parte servizi, che disciplina le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché le altre attività di gestione

della rete prestate dal gestore, con le relative coperture finanziarie per il periodo di riferimento. Sottolinea, in particolare, che fino al 2021, la legge n. 238 del 1993 prevedeva che gli schemi di contratto di programma, prima della stipulazione, venissero trasmessi alle Camere e che le Commissioni competenti esprimessero parere motivato nel termine di trenta giorni.

Il parere parlamentare era inoltre previsto per gli eventuali aggiornamenti che comportassero modifiche sostanziali, dove per sostanziali si intendevano le modifiche che superassero del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

La disciplina in questione è stata integralmente riscritta nel 2021, per dare attuazione alla Missione 3, Componente 1, Riforma 1.1. del PNRR, con la quale il Governo si è impegnato ad accelerare il processo di approvazione del contratto di programma.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 202 ha dunque previsto, tra l'altro, che le Commissioni parlamentari non si esprimano più sullo schema di contratto di programma, bensì su un nuovo Documento strategico sulla mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di durata di norma quinquennale, che costituisce la premessa per la stesura del contratto di programma. L'8ª Commissione del Senato si è espressa sul primo Documento strategico il 24 febbraio 2022, approvando un parere favorevole con osservazioni.

Il contratto di programma viene invece ora trasmesso alle Camere solo dopo la sua sottoscrizione.

Il Ministro delle infrastrutture riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

Il documento all'esame della Commissione, che costituisce dunque la prima applicazione della nuova procedura, contiene il contratto di programma 2022-2026, parte servizi e parte investimenti, sottoscritto tra MIT e RFI il 19 dicembre 2022.

Una volta dato conto del contenuto dei contratti e dei relativi allegati, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i nominativi dei soggetti da audire nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **DE PRIAMO** (Fdl) segnala preliminarmente che mentre i disegni di legge n. 366 e n. 375 affidano alla Commissione di inchiesta - il primo integralmente e il secondo in parte largamente coincidente - i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Procede dunque a illustrare il contenuto dei tre disegni di legge abbinati, evidenziandone le analogie e le differenze.

Viene dichiarata aperta la discussione generale.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza di iscritti a intervenire in discussione generale, comunica che la prossima settimana il relatore provvederà a proporre alla Commissione il provvedimento da adottare quale testo base e sul testo adottato dalla Commissione potrà essere aperto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Dopo avere ringraziato la vice ministra Gava per la sua presenza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

[Resoconto stenografico](#)

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, per l'audizione informale dell'ing. Antonio Mallamo, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 29.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 28 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare la sua proposta in merito a quale tra i disegni di legge abbinati debba essere adottato dalla Commissione come testo base.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) propone di adottare il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati e avente un contenuto più ampio, quale testo-base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il presidente [FAZZONE](#) propone quindi di fissare per martedì 28 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo del disegno di legge n. 536.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) annuncia che la sua parte politica non presenterà alcun emendamento al testo del disegno di legge n. 536, sottolineando la necessità di pervenire quanto prima all'istituzione della Commissione d'inchiesta e invitando dunque a rinunciare ad apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, che comporterebbero una terza lettura.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) si associa all'invito della senatrice Di Girolamo, ritenendo che tutti i Gruppi, sia di opposizione che di maggioranza, condividano la necessità di non modificare il provvedimento.

Anche il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), a nome del suo Gruppo, accoglie l'invito della senatrice Di

Girolamo.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che - nel caso in cui la Commissione convenga sull'opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti - sarà possibile, una volta pervenuti i prescritti pareri, procedere all'immediata votazione degli articoli e al conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente [FAZZONE](#) ricorda che lo scorso 15 marzo ha avuto luogo l'audizione informale del commissario straordinario designato e, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà lettura, in qualità di relatore, di uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara che il suo Gruppo è contrario all'opera in questione e, pertanto, esprimerà un voto contrario sullo schema di parere del relatore.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime l'auspicio che la Commissione sia messa nella condizione di monitorare le parti dell'opera che presentano criticità, come la bretella di collegamento tra il casello di Tor de' Cenci e il GRA.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), nel preannunciare, il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda che la sua parte politica ha sempre sostenuto la necessità che i commissari straordinari riferiscano periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle opere.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva incidentalmente che la necessità di ricorrere alla gestione commissariale per le opere rappresenta un chiaro indice di inadeguatezza della normativa attualmente in vigore.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo la realizzazione dell'opera in questione fondamentale e urgente, fermo restando che, in generale, le procedure di commissariamento dovrebbero avere natura straordinaria. Egli concorda altresì sulla necessità di prevedere che il commissario straordinario riferisca al Parlamento sull'evoluzione dei lavori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lui presentato in qualità di relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che le votazioni in Commissione bilancio dovrebbero avere luogo la prossima settimana, invita i colleghi interessati a fargli pervenire proposte di osservazioni da valutare ai fini del loro eventuale inserimento nello schema di parere entro giovedì 23 marzo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), considerato che una parte consistente delle disposizioni che costituiscono il provvedimento rientra nella competenza della 8ª Commissione, auspica che il parere di

quest'ultima sia tenuto in debita considerazione dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29), premesso che:

- l'articolo 1, comma 473, della legge n. 197 del 2022 prevede che, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, sia nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente;

- il suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplina una procedura di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si valuti l'opportunità di chiarire, anche apportando le eventuali modifiche legislative necessarie, che il Commissario straordinario può avvalersi, per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante, del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio e che, nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui all'articolo 3 dello schema in esame, l'intervento di cui all'articolo 1 è realizzato dal suddetto Provveditorato.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 30 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il ragioniere Giuseppe Coccorullo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuti i prescritti pareri non ostativi ed essendosi convenuto nella scorsa seduta di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 536, adottato quale testo base.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore De Priamo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 536, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 366 e 375, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il

proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ragioniere Giuseppe Coccorullo nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Il **PRESIDENTE** ringrazia il ragioniere Coccorullo per la sua disponibilità e gli cede la parola.

Il ragioniere COCCORULLO procede ad analizzare le peculiarità del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottolineando che esso è una delle aree protette più grandi d'Italia, nel cui ambito insistono numerosi siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, ed è caratterizzato da un paesaggio variegato e da una grande ricchezza di flora e di fauna.

Dopo avere ricordato quanto è stato fatto dall'istituzione del Parco ad oggi e i risultati ottenuti, illustra le criticità ancora esistenti e le questioni da affrontare in futuro, a partire dalla presenza massiccia di cinghiali e dai vincoli burocratici, per giungere allo spopolamento crescente del territorio e alla critica situazione delle infrastrutture stradali.

Premesso che il Parco non ha competenza specifica su tutte le problematiche suddette, ma che può svolgere una funzione di impulso presso gli enti preposti, illustra le azioni che, in caso di nomina a Presidente, metterebbe in campo, insieme al Consiglio direttivo, per trovare rapide soluzioni e soddisfare le aspettative delle popolazioni locali.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) chiede al candidato di esporre in maniera più dettagliata il programma che intenderebbe portare avanti in caso di nomina a Presidente dell'Ente parco.

Chiede inoltre se il candidato abbia esperienze specifiche nel settore dei parchi nazionali e che tipo di attività abbia svolto in questo ambito.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che il Parco è stato insignito di diversi riconoscimenti e che occorre quindi proseguire con l'importante lavoro già svolto in passato. Segnala poi che è in corso di rielaborazione il piano del parco, al cui interno sono presenti progetti specifici per i vari siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale.

Per quanto riguarda le sue esperienze, segnala di avere ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente, nell'ambito del quale rientrava la delega al Parco.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) chiarisce che il senso della sua domanda era di comprendere se il candidato avesse competenze specifiche nell'ambito di materie quali le scienze forestali, l'agronomia e la gestione dei parchi.

La senatrice **BILOTTI** (*M5S*) ricorda che il piano del parco deve perseguire le finalità di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, ma che esso deve tenere in considerazione anche altri criteri di gestione, attenti agli aspetti di "paesaggio vivente" di cui alla Convenzione europea per il paesaggio, in una prospettiva di sintesi delle esigenze di tutela e valorizzazione degli aspetti naturali e culturali con le esigenze di qualità della vita delle comunità locali. Esso deve inoltre essere aggiornato sulla base delle mutate esigenze e dell'evoluzione del quadro normativo, a partire dalla modifica dell'articolo 9 della Costituzione. Ciò premesso, chiede quale sia l'opinione del candidato sulla ridefinizione del piano e quali strumenti intenderebbe adottare per garantire la compatibilità del piano con lo sviluppo economico *green* della zona. Più in generale, domanda come il candidato intenda affrontare un incarico così significativo.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che per la predisposizione del piano è già stato affidato l'incarico a un professore universitario e che, in caso di nomina, la sua intenzione sarà quella di lavorare insieme al Consiglio direttivo e agli esperti che di questo fanno parte.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il **PRESIDENTE**, sintetizzato brevemente quanto è emerso dall'audizione, ringrazia nuovamente il ragioniere Coccorullo e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che il Ministero dell'ambiente ha preannunciato l'intenzione di ritirare la proposta di nomina n. 6, essendo pervenuta la comunicazione della indisponibilità della candidata a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio per sopraggiunti motivi

personali.

Per quanto concerne invece la proposta di nomina n. 5, nell'ambito della quale si è testé svolta l'audizione del candidato, la votazione della proposta avrà luogo la prossima settimana, analogamente a quanto previsto dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, al fine di poter svolgere tutti gli approfondimenti del caso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Fregolent, a nome del suo Gruppo, ha proposto, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del regolamento, di esaminare la risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Propone pertanto alla Commissione di inserire la risoluzione in questione all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) informa inoltre che la seduta già prevista per domani alle ore 13 sarà mantenuta per la trattazione di nuovi provvedimenti che dovessero essere eventualmente assegnati nel corso del pomeriggio, in caso contrario verrà sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MARZO 2023**

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 16.

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il nuovo testo unificato relativo ai provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 21 marzo scorso, relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

34ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Antonio Paolo Panella, del Foro di Roma, il dottor Armando Spataro, già magistrato, l'avvocato Angela Compagnone, del Foro di Roma, e, in videoconferenza, il dottor Mauro Scalambra, perito elettronico esperto di trascrizioni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni di due avvocati del Foro di Roma, di un magistrato a riposo e di un perito elettronico esperto di trascrizioni

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni degli avvocati del Foro di Roma, Antonio Paolo Panella e Angela Compagnone, del magistrato a riposo, Armando Spataro, e del perito elettronico esperto di trascrizioni, Mauro Scalambra.

Interviene l'avvocato Antonio Paolo PANELLA, che svolge la sua relazione.

Incidentalmente intervengono i senatori Anna ROSSOMANDO (PD-IDP) e BAZOLI (PD-IDP), chiedendo che l'audit circoscriva la sua relazione al tema generale dell'indagine conoscitiva.

L'avvocato PANELLA conclude quindi la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI (PD-IDP), BERRINO (FdI) e la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), ai quali replica l'avvocato PANELLA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Panella.

Interviene quindi il dottor Armando SPATARO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori VERINI (PD-IDP), Erika STEFANI (LSP-PSd'Az) e BERRINO (FdI) ai quali replica il dottor SPATARO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Spataro per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Angela COMPAGNONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI (PD-IDP), RASTRELLI (FdI), Erika STEFANI (LSP-PSd'Az) ai quali replica l'avvocato COMPAGNONE.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Compagnone per il suo intervento.

Interviene quindi, da remoto, il dottor Mauro SCALAMBRA, che svolge la sua relazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Scalambra per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri, Rotelli e altri, Eleonora Evi e altri (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SISLER** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa di deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, recante l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Il disegno di legge è stato assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della 8ª Commissione.

Rispetto alle analoghe Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti Legislature, il disegno di legge estende la denominazione, e quindi l'ambito di operatività della Commissione, oltre alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti anche alle attività illecite connesse a comparti del settore ambientale e agroalimentare.

Risulta di interesse della Commissione Giustizia anzitutto l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che individua specificamente le competenze della Commissione d'inchiesta. In particolare, si prevede che la Commissione possa: svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale; individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, alla gestione del servizio idrico integrato, allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, al fenomeno degli incendi, allo smaltimento dei cosiddetti «rifiuti emergenti», agli impianti di deposito e di smaltimento nonché alle discariche abusive; verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il Titolo VI-*bis* del codice relativo ai delitti contro l'ambiente; indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata; indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale recante i delitti contro il sentimento per gli animali.

Di specifico interesse della Commissione Giustizia sono quindi le disposizioni che disciplinano rispettivamente i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. Con riferimento ai poteri della Commissione il provvedimento, analogamente a quanto già previsto nella XVIII legislatura, prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, prevedendo l'applicazione degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

L'articolo 4 disciplina il regime di acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione.

L'articolo 5 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale) per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle

precedenti legislature - non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) chiede che sia inserito all'ordine del giorno il disegno di legge n. 188 di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo recante norme in materia di geografia giudiziaria.

Il presidente [SISLER](#) prende atto della richiesta che sarà esaminata in sede di programmazione dei lavori.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta già convocata per domani, mercoledì 29 marzo alle ore 10, è anticipata alle ore 9,45.

Avverte altresì che l'ordine del giorno della seduta in questione è integrato con l'esame, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 95, 364, 404, 573 e 586.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)

G/564/22/5 (già em. 10.14)

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(536, 366 e 375-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che sul disegno di legge 536 la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo alla Commissione di merito il 28 marzo scorso, e che non sono state apportate modifiche a tale testo in sede redigente, di confermare il parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(377-A) Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.0.104 (già 2.0.4), in quanto la proposta elimina il previo accertamento da parte del giudice della disponibilità, da parte della polizia giudiziaria, dei mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici nell'ambito degli arresti domiciliari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sul testo mentre esprime, in ordine alla proposta 1.0.104 (già 2.0.4), il parere contrario del Governo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri sulla finanza pubblica. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verifica la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti ed è approvato.

(411-A) *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(602) *Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento ai profili finanziari, che l'articolo 4 del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione - relativi al Comitato Permanente - in 13.053 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ne dispone la relativa copertura. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione di quelli derivanti dal suddetto articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(639) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(640) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(660) *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di risposta del Governo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, che sono rese disponibili.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sul settore agricolo e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Anticipa che, in generale, il decreto interviene sui flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Evidenzia, quindi, che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo non assegnatari di manodopera la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio.

Il comma 2 aggiorna le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2005 in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019-2021.

Fa menzione, inoltre, dell'articolo 1, il quale prevede, in via transitoria e in deroga alla relativa normativa ordinaria, che le quote massime dei flussi di ingresso di lavoratori siano definite, anziché con decreti annuali, con un decreto triennale relativo agli anni 2023-2025.

Accenna poi all'articolo 2, recante alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Con riferimento all'articolo 3, specifica che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il

successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che esso eleva fino a tre anni la durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi al lavoro dipendente a tempo indeterminato, al lavoro autonomo o al ricongiungimento familiare.

Conclude con l'articolo 6, concernente i casi di grave inadempimento degli obblighi, previsti a carico delle imprese appaltatrici, nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdi) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8ª Commissione sui disegni di legge in titolo. Osserva, innanzitutto, che il disegno di legge n. 366 affida alla Commissione di inchiesta i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, mentre il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Con riferimento al disegno di legge n. 366, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Tra i compiti ad essa attribuiti è citata fra l'altro la possibilità di: individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti.

Sottolinea che la Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è tenuta a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Accenna, infine, ai successivi articoli, che disciplinano le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Passa, quindi, al disegno di legge n. 536, in merito al quale segnala che i compiti della Commissione - composta da diciotto senatori e da diciotto deputati - sono più ampi, in quanto includono anche gli illeciti agroalimentari. Specifica che, per quanto di interesse, oltre alle attività già previste dal disegno di legge n. 366, è attribuita alla Commissione anche la possibilità di indagare sull'esistenza di attività

illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati; nonché la possibilità di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il favore del proprio Gruppo nei riguardi dei provvedimenti in titolo, con cui si intende proseguire l'attività svolta dalla analoga Commissione istituita nella precedente legislatura.

Evidenzia, inoltre, il contributo che la 9ª Commissione potrà offrire alla istituenda Commissione in ordine alle attività di verifica degli illeciti nel settore agroalimentare.

Interviene, quindi, il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo particolarmente significativa l'istituzione della Commissione di inchiesta per la cosiddetta "terra dei fuochi". Esprime peraltro l'auspicio che la Commissione possa avviare presto la propria attività.

La proposta di parere favorevole del Presidente relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è a posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Ricorda in proposito che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 12 e 29, che è possibile votare nella giornata odierna. Precisa peraltro che l'emendamento 29.100 del relatore è soppressivo dell'articolo 29; pertanto, a norma dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Segnala poi che è necessario attendere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati e preannuncia che il relatore presenterà una proposta di coordinamento sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

In sede di articolo 1, il vice ministro VALENTINI manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9, limitatamente al secondo impegno.

Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Con riferimento agli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, invita i proponenti a ritirarli, per valutare una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Vice ministro, riformula l'ordine del giorno G/411/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posto ai voti, l'emendamento 01.1 non è approvato.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/6/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4 sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta invece approvato dalla Commissione nel testo originario.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In sede di articolo 12, il vice ministro VALENTINI non accoglie l'ordine del giorno G/411/3/9. Invita poi a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6. Il parere invece è contrario sull'emendamento 12.7.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si associa a quanto espresso dal Vice ministro.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) e il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 12.1 e 12.2, trasformandoli nell'ordine del giorno G/411/7/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.3, che amplia la nozione di prodotti alimentari rispetto a quella prevista dal disegno di legge, introducendo un correttivo utile all'intera disposizione, anche rispetto alle proposte 12.1 e 12.2.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4 (identico all'emendamento 12.5).

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 non è approvato.

La Commissione approva invece l'articolo 12 nel testo originario.

In sede di articolo 29, il vice ministro VALENTINI manifesta un avviso favorevole all'emendamento 29.100 del relatore e contrario sulle proposte 29.0.1 e 29.0.2.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

Poiché l'emendamento 29.100, di tenore soppressivo, risulta l'unico presentato all'articolo 29, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 29.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 29.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che domani 22 marzo, alle 18, scade il termine per le proposte di audizione, che potrebbero iniziare a partire da martedì 28, alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre

alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

G/411/6/9 (già em. 1.3)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui all'emendamento 1.3.

G/411/7/9 (già em. 12.1 e 12.2)

[Zedda](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui agli emendamenti 12.1 e 12.2.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023**

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Stefano Lorusso, direttore generale della programmazione sanitaria, accompagnato dall'ingegner Rita Romitelli, direttore dell'Ufficio VII patrimonio del SSN (Direzione della programmazione sanitaria), e dalla dottoressa Valentina Santucci, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto; in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e il dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza, accompagnati dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dalla dottoressa Maria Assunta Fugnitto, Servizio offerta di beni e servizi e conti nazionali per settore istituzionale.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dell'indagine.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor LORUSSO ha quindi la parola.

Intervengono ponendo quesiti il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), e le senatrici [PIRRO](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S) e [ZAMPA](#) (PD-IDP).

Interviene in risposta il dottor LORUSSO.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti del Ministero della salute.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di ISTAT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola alla dottoressa FREGUJA.

Segue un intervento del presidente [ZAFFINI](#) (FdI), al quale replicano la dottoressa FREGUJA e il dottor SOLIPACA.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone un quesito.

Il dottor SOLIPACA interviene in risposta.

Seguono alcune considerazioni del presidente [ZAFFINI](#) (FdI) e una breve replica della dottoressa FREGUJA.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude infine l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(383\)](#) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) pone in evidenza l'alto valore morale del provvedimento in discussione, volto a riconoscere un giusto ristoro per casi di decesso e di invalidità permanente dovuti a infezione da SARS-COV-2. Quindi, presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 17 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(413\)](#) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento da parte delle Regioni dei disciplinari di produzione dei vari tipi di pane fresco tradizionale.

Il successivo articolo 12 contiene la definizione di «panificio» e dispone in merito ad avvio, trasferimento e trasformazione di tale tipo di impresa. Reca inoltre disposizioni sulle modalità di vendita e di trasporto del pane.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 delineano la disciplina relativa alla figura del responsabile dell'attività produttiva, mentre gli articoli 14 e 15 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di mutuo riconoscimento e di *made in Italy*.

L'articolo 16 riguarda l'istituzione della «Festa del pane». Infine, l'articolo 17 attribuisce le funzioni di vigilanza alle aziende sanitarie locali e ai comuni, a cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) condivide l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 413, che, tuttavia, andrebbe a suo avviso corredato da disposizioni relative specificamente alla produzione e alla vendita del pane senza glutine.

Il presidente [ZAFFINI](#) giudica apprezzabile il rilievo della senatrice Murelli ai fini dell'espressione del parere.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riconosce il valore del disegno di legge in esame, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nella materia della produzione e del commercio del pane. Il testo in esame non appare però formulato in maniera adeguata a porre nel giusto rilievo il superiore livello qualitativo del pane di pasta madre e del lievito naturale. Inoltre risulta ingiustificato il divieto di vendita di pane all'aperto, in ragione della sussistenza di norme a garanzia della sicurezza del prodotto. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo, che in sede di Commissione di merito si riserva una valutazione in base all'eventuale accoglimento di specifici emendamenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva che la vendita ambulante del pane è un uso radicato in diverse parti dell'Italia ed è reso sicuro dalla disponibilità di contenitori idonei a preservare il prodotto dagli inquinanti. Sollecita inoltre una riflessione sulla possibilità di armonizzare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa vigente in materia di contrasto allo spreco alimentare, al fine di agevolare la fornitura di pane non più in vendita a organizzazioni di volontariato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente la necessità che eventuali osservazioni comprese nel parere siano coerenti con l'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) giudica condivisibile l'osservazione espressa dalla senatrice Murelli. Rileva peraltro che la vendita ambulante è già limitata dalle disposizioni di tutela igienico-sanitaria, mentre sarebbe discutibile la cessione a fini solidaristici di pane alterato nelle sue caratteristiche organolettiche.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ribadisce l'opportunità di un'armonizzazione con la legge in materia di contrasto allo spreco alimentare, nel presupposto della garanzia della qualità dei prodotti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile disporre il rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore un'adeguata valutazione dei temi oggetto del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 9\) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro](#)

[\(Doc. XXII, n. 5\) CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia](#)

[\(Doc. XXII, n. 6\) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Doc. XXII, n. 9 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 2.1, che, volto a garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare nella Commissione parlamentare di inchiesta, è conseguente allo spirito di convergenza già reso evidente dalla presentazione del Doc. XXII, n. 9, sottoscritto da tutti i presidenti di Gruppo.

L'emendamento 3.1 viene sottoscritto dalle senatrici [FURLAN](#) (PD-IDP), [ZAMPA](#) (PD-IDP), [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Sulla medesima proposta interviene la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP), la quale pone in evidenza che la formulazione proposta è suscettibile di godere un'ampia condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) e la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che sono poi dati per illustrati.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 7.1, teso a integrare il testo base con una disposizione già presente nel Doc. XXII, n. 6, finalizzata a consentire alla Commissione di inchiesta di giovare della collaborazione di personale qualificato della polizia giudiziaria e di altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.3; invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.

Con una successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.

E' quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta approvato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) dà conto delle finalità dei disegni di legge in titolo e, con riguardo ai profili di competenza, dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta delineati dall'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte.

Si sofferma quindi sulla facoltà della Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 6, comma 4, dei disegni di legge in esame, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati collocati fuori ruolo e dipendenti pubblici. La disposizione corrispondente del disegno di legge n. 366 differisce principalmente per il richiamo alla collaborazione di soggetti interni ed esterni alla sola «amministrazione dello Stato». Il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Commissione di inchiesta, in base al successivo comma 5 di entrambi i disegni di legge, è messo a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala che in base all'articolo 1 la promozione dei cammini come itinerari culturali è finalizzata ad assicurare la valorizzazione di corretti stili di vita, mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute, e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia nazionale dei cammini, a cui sono attribuiti diversi compiti, fra i quali l'elaborazione di un piano strategico volto alla promozione del patrimonio culturale dei cammini e alla formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità e dell'accoglienza, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini. Presso il Ministero della cultura viene istituito, ai sensi dell'articolo 4, il Tavolo permanente per i cammini, sede stabile di consultazione a cui partecipano i componenti della Cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore, delle istituzioni religiose e delle associazioni a tutela dei disabili, nonché altri soggetti esperti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della cultura e del turismo e la Cabina di regia, realizzi delle campagne informative finalizzate a promuovere i cammini e la connessa attività motoria, per il positivo impatto sulla salute e sul benessere psicofisico e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 8 è volto al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi di impresa e degli enti del Terzo settore a cui sono affidati la gestione e la manutenzione dei cammini o di parte di essi.

L'articolo 9 riconosce ai datori di lavoro la cui sede sia situata nei comuni attraversati dai cammini e che svolgano attività connesse alla loro gestione, manutenzione e valorizzazione, un esonero parziale, in via sperimentale, dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) richiede un chiarimento circa l'individuazione dei cammini, paventando il rischio di una esclusione dei territori in favore di una centralizzazione delle sedi decisionali.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dei cammini ai fini della tutela della salute e del benessere psichico. Il giudizio complessivo del suo Gruppo sul disegno di legge in esame è pertanto favorevole. Sarebbe peraltro auspicabile un'integrazione con disposizioni volte a garantire il pronto soccorso lungo i cammini.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto alle finalità del provvedimento. La possibile presenza di ostacoli lungo i cammini suggerirebbe tuttavia l'inserimento di riferimenti specifici alle associazioni operanti nell'ambito della disabilità, così da favorire la più ampia fruizione dei cammini stessi.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene preferibile che il legislatore tenga sempre presente l'importanza da attribuire alla semplificazione e pertanto eviti il ricorso a formulazioni ridondanti. Nello specifico, i riferimenti all'associazionismo presenti nel disegno di legge includono necessariamente le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità, mentre la materia del pronto soccorso è già oggetto di adeguate disposizioni vigenti.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, osserva che la partecipazione delle comunità locali nella definizione dei cammini è garantita dall'articolo 2, il quale prevede la richiesta iniziale di regioni e province autonome. Riguardo l'accessibilità alle persone con disabilità, pone in evidenza la partecipazione delle associazioni per l'assistenza ai disabili prevista nelle disposizioni riguardanti il Tavolo permanente per i cammini e la Cabina di regia nazionale per i cammini. I soggetti che provvederanno all'istituzione dei cammini sono inoltre deputati ad assicurare la possibilità dell'assistenza medica d'urgenza.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII,

N. [9](#)

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare»

Art. 3

3.1

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;»

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

c-ter) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo.»

3.2

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

l-ter) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

3.3

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;»

3.4

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

Art. 7

7.1

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.»

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [383](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.»

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;*

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;*

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;*

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-A) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [VERSACE](#) (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(536, 366 e 375-A) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 377- A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 411-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 536, 366, 375-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali - consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 660

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi [dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184](#); in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai «Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale

circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del

1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

- all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, [anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali](#);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» *inserire le seguenti:* «ai sensi del comma 5»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

- *al comma 7, sostituire le parole:* «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» *con le seguenti:* «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;

- *al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina»;

all'articolo 3:

- *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;

- *al comma 7, sostituire le parole:* «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo»;

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» *con le*

seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti*: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 63 del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

63a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Amidei, se intende integrarla.

AMIDEI, relatore. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentante del Governo, iniziamo oggi l'esame di questo importante Atto Senato 411, che va a porre mano al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, inerente al codice della proprietà industriale. Si tratta di un atto importante; dopo diciotto anni, urge la necessità di adeguare il codice della proprietà industriale, inteso anche come proprietà intellettuale (per quanto concerne i brevetti), sia alle normative europee (UE), sia agli accordi internazionali stipulati dall'Italia con altri Paesi non membri dell'Unione europea.

Sostanzialmente con questa modifica, che poi diventa un'implementazione legislativa, si adegua e si vanno a porre modifiche importanti, principalmente attraverso l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo 1 va

a tutelare i prodotti IGP, IG e DOP (parliamo del settore agricolo). Per IG si intende "indicazione geografica" (questa sigla è relativa alle bevande spiritose); per IGP si intende "indicazione geografica protetta" e per DOP "denominazione di origine protetta". Con l'articolo 1 sostanzialmente si vanno a tutelare i marchi e i prodotti *made in Italy* da rischi di usurpazione e imitazione, che sappiamo essere frequenti nel mercato internazionale. Per citarne alcuni, ricordiamo il "parmesan" piuttosto che il "prosek". Sono tentativi malvestiti di appropriarsi di marchi importanti, frutto di generazioni di lavoro, ma soprattutto di grandissima professionalità, che indubbiamente fanno la differenza e che dobbiamo assolutamente tutelare, per quanto riguarda il mercato internazionale, per evitare frodi di questo tipo. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, si pone mano al decreto legislativo n. 30 del 2005, che citavo prima, su quello che è, invece, il rapporto che si instaura tra l'inventore e l'ente con cui lo stesso lavora, spesso istituti di ricerca, università o anche datori di lavoro.

Nella relazione che tra poco illustrerò, esaminerò i vari articoli, toccando i punti che hanno implementato, da un punto di vista legislativo, il precedente decreto. Ebbene, è stato un lavoro importante, già iniziato nella precedente legislatura, che si pone come obiettivo quello di essere licenziato e quindi reso operativo entro il terzo trimestre del 2023.

Abbiamo svolto in sede redigente in 9a Commissione un lavoro importante, nel corso del quale abbiamo audito più di trenta soggetti, tra enti, università ed associazioni sindacali, sia del mondo agricolo che del mondo industriale che della ricerca e alla fine il provvedimento è stato licenziato. Ringrazio quindi tutti per il proficuo lavoro svolto e mi accingo ora a leggere la relazione già allegata agli atti, per toccare in maniera specifica i vari punti.

Il disegno di legge Atto Senato 411 si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La componente 2 della Missione 1 è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In questa area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale del PNRR, con scadenza entro il terzo trimestre del 2023.

Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo, nel contempo, un equo rendimento degli investimenti. Forse non è noto a tutti che, grazie ai brevetti, circa il 60 per cento della produzione industriale dipende da questi. Quindi, stiamo veramente approvando un atto fondamentale.

Ulteriori obiettivi sono: garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale. La sua implementazione legislativa prevede la modifica del già citato decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, cioè il codice della proprietà industriale, per disciplinare almeno la revisione del quadro normativo, per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenza, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Il disegno di legge reca quindi specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Un identico testo era già stato presentato in Senato nella XVIII legislatura, come prima accennavo, quale collegato alla manovra di finanza pubblica, a seguito di una consultazione pubblica svolta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, e ne era stato avviato l'esame in 10a Commissione, non concluso per la fine anticipata della legislatura. Nell'attuale legislatura, la 9a Commissione ha svolto una approfondita discussione dopo un nutrito ciclo di audizioni con gli operatori del settore.

Venendo all'articolato, per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e al sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il disegno di legge prevede, in primo luogo, di rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose e in particolare di quelle prive di un consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, alla registrazione

di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni di origine privi di consorzio di tutela, ai sensi degli articoli 1 e 15.

In secondo luogo esso prevede di ribaltare l'approccio del cosiddetto *professor's privilege*, previsto nell'attuale CPI - quindi, come detto, il rapporto cambia - portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore. A tale ultimo riferimento, in 9a Commissione sono stati apportati importanti modifiche al testo originario del Governo, frutto dei numerosi rilievi avanzati durante le audizioni. In sintesi, sono stati chiariti i rapporti tra l'inventore e la struttura di appartenenza in tutte le fasi del procedimento e precisate le tempistiche per la domanda di brevetto. Un'ulteriore modifica ha riguardato la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca: nel testo originario era fissata una percentuale di remunerazione per l'inventore non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Facevo non a caso riferimento prima agli articoli 64 e 65 del precedente decreto legislativo. Quindi abbiamo effettivamente lasciato libertà di rapporto tra l'inventore e l'istituto con cui lo stesso ha rapporti di lavoro.

La Commissione ha scelto infatti di demandare la fissazione di tale soglia agli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

In terzo luogo esso prevede di chiarire i rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, stabilendo che, qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesimi data di deposito e di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, come stabilito dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, di garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere, ai sensi dell'articolo 2, la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, ai sensi dell'articolo 22, nonché di ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi, ai sensi degli articoli 26 e 28.

Il disegno di legge prevede di ampliare le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che devono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 26); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 8); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine della reputazione dell'Italia (articolo 26).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama: l'introduzione del cosiddetto principio *first to file*, che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 7); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 12): al riguardo, la 9a Commissione ha introdotto precisazioni ulteriori circa i tempi per effettuare la richiesta di trasmissione degli atti dei documenti originali. È poi prevista la possibilità di utilizzare, dinanzi al medesimo ufficio in sede di rivendicazione delle priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 13); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 31).

Una serie di norme è poi rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse si segnalano: la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di esprimere parere vincolante sulla registrazione (articolo 14); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e la relativa convocazione delle parti (articolo 10); l'opponibilità ai terzi degli atti

che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (articolo 11); l'estensione da due a quattro anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (questo è indubbiamente un buon passaggio per ridurre i tempi); la riduzione da otto a sette del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 18). In proposito, il testo originale del Governo prevedeva la presenza solo di due consulenti in proprietà industriale abilitati, mentre la 9a Commissione ha scelto di riportare tale numero a quattro, come attualmente previsto. È poi prevista una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 25).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale, al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si evidenziano: l'aumento della sanzione amministrativa - attualmente irrisoria - per chi appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure tipografia, o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato (articolo 6); l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 16); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 17); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 20); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 21).

Relativamente allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice la disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

In ordine alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico, sempre presso l'UIBM (articolo 12).

La possibilità di utilizzare - in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale - codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 13).

Infine, in 9a Commissione si è intervenuti per sopprimere l'articolo 29 del testo originario, non essendo necessari interventi attuativi per adeguare il codice alle novelle apportate dal disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad un gruppo corale

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Niccolò Machiavelli» di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Rivolgo altresì il nostro saluto al gruppo corale «Vidulês» di Vidulis di Dignano, in provincia di Udine. Benvenuti in Senato! *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411 (ore 16,58)

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Chiedo gentilmente ai colleghi che non intendono seguire gli interventi di uscire dall'Aula.

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, le modifiche sottoposte oggi alla nostra attenzione sono un ulteriore passo nel processo di attuazione degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ancora una volta i fatti dimostrano che l'attuale Governo rispetta gli impegni assunti con i cittadini, garantendo lo sviluppo e

la crescita del Paese.

Ci tengo fin da subito a ringraziare il ministro Urso per il lavoro svolto che, riprendendo il percorso avviato dal precedente Governo, è stato arricchito attraverso il confronto con la Commissione parlamentare competente - quella della quale sono membro - consentendoci oggi, dopo un lungo, ma serrato esame, di discutere e votare un testo migliorato, riscontrando appieno gli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese che, anche in questo campo, passano per il rafforzamento delle tutele, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

Potrebbe sembrare un tema di secondaria importanza nell'insieme degli obiettivi che ci siamo dati per questa legislatura e, in generale, con riguardo al PNNR, ma non si può sottovalutare come gli italiani siano un popolo che, nel corso della storia, si è sempre contraddistinto per una spiccata fantasia, per l'artisticità e uno straordinario ingegno che hanno contribuito allo sviluppo dell'umanità, con grandi e piccole scoperte o invenzioni: Leonardo, Meucci, Marconi, Ciceri, solo per citare alcuni componenti del nostro *pantheon* nazionale, che io spesso ricordo a tutti noi, perché dovremmo essere sempre orgogliosi di quello che siamo stati nella storia del mondo. Sono modelli per noi e per le future generazioni.

In questo quadro la tutela delle idee, dei marchi e dei prodotti dell'ingegno è fondamentale perché agisce da stimolo per l'innovazione, spingendo la ricerca e consentendo salvaguardia della qualità. Basti pensare che le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano nel nostro Paese oltre il 52 per cento del PIL e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, dati questi molto più alti della media europea.

Tra le misure che ci stanno particolarmente a cuore e che hanno trovato accoglimento in questo disegno di legge c'è, in primo luogo, il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni agricole alimentari e vinicole, che vede anche l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di proporre opposizione alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni. Con questa misura rafforziamo il nome dell'Italia, dei suoi luoghi e dei suoi prodotti caratteristici, che ovunque nel mondo sono sinonimo di qualità e per questo troppo spesso vittime di usurpazione.

Siamo d'accordo con il ministro Lollobrigida, che in queste ore ha detto una cosa sacrosanta, cioè che qualità nel mondo è sinonimo di Italia. (*Applausi*).

Positivo è anche il superamento del *professor's privilege*, che permetterà di fatto una reale valorizzazione del lavoro *d'équipe* e del fondamentale contributo che i ricercatori inseriti in contesti universitari ricevono dalla struttura di appartenenza. Sul punto, peraltro, la Commissione ha raggiunto un ottimo equilibrio rispetto alla proposta iniziale, promuovendo il principio dell'autonomia negoziale delle parti piuttosto che quello dell'imposizione normativa.

Particolarmente importanti sono poi quegli interventi volti alla semplificazione delle procedure e alla loro digitalizzazione, che consentono un confronto più facile degli interessati con la pubblica amministrazione. Inoltre, l'introduzione del codice della disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico, istituiti presso le università e gli enti pubblici di ricerca, è particolarmente rilevante. Tali uffici promuoveranno infatti un raccordo con le imprese, garantendo lo sviluppo delle abilità e delle competenze, oltre al trasferimento in concreto delle nuove conoscenze.

Da ultimo, voglio citare anche l'articolo 26, che vieta esplicitamente la registrazione di marchi lesivi dell'immagine dell'Italia, come ho poc'anzi detto, e che dimostra l'attenzione del Governo e di questa maggioranza alla protezione della reputazione del nostro Paese e talvolta dovremmo anche occuparci del vilipendio, che spesso e volentieri, soprattutto nella mia terra, viene fatto del nostro Paese e dei simboli che lo rappresentano.

Concludo, Presidente, ricordando come questo provvedimento porti a compimento un lungo percorso già avviato nelle precedenti legislature e che ha ricevuto l'apprezzamento da parte delle categorie produttive mettendosi in tal modo in linea di continuità con il processo di ammodernamento del Paese che stiamo portando pervicacemente avanti. Il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia -Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE per questi motivi voterà convintamente a favore di questa proposta, che ci permette anche di rispettare i tempi che ci siamo dati per l'attuazione delle

misure del PNRR, come ha sostenuto il ministro Fitto, di cui questo provvedimento è e resta una pietra miliare. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra ci asterremo, come abbiamo già fatto per la votazione degli articoli, dal voto su questo disegno di legge. Ci asterremo fundamentalmente per tre ragioni, di cui dirò molto brevemente.

La prima è che abbiamo presentato una serie di emendamenti cercando di migliorare il testo e il ruolo pubblico su questo terreno così importante per il nostro Paese, perché difendere la specificità e la qualità dei nostri prodotti è molto importante. I nostri emendamenti sono stati, naturalmente, tutti bocciati dalla maggioranza e, per alcuni, non sappiamo neanche perché.

La seconda ragione è legata a un altro aspetto. La competizione è a livello mondiale e noi siamo convinti che il nostro Paese vanti una forte qualità, ad esempio in alcuni prodotti molto interessanti del settore agricolo o nel settore delle invenzioni. Il problema è se la competizione pensiamo di farla tra noi e il mondo oppure se pensiamo di avere un ruolo in Europa. Personalmente, credo che dobbiamo sviluppare, grazie a questa nostra capacità, un ruolo più forte nell'Europa per difendere sostanzialmente la qualità dei prodotti. Tendiamo invece ad escludere questo dato e questo è un altro elemento che ci porta sostanzialmente ad essere contrari. Pensiamo di giocare una partita, molto spesso a livello mondiale, da soli; basti pensare a come è stata trattata, fra le altre, la questione del parmigiano, perché basta una piccola modifica e il *made in Italy* sostanzialmente salta. È necessario, quindi, che il nostro Paese assuma un ruolo più forte nell'ambito della Comunità europea, sempre più tesa verso gli Stati Uniti d'Europa, nella difesa della qualità dei prodotti e delle invenzioni del nostro Paese. Questo, invece, molto spesso non lo facciamo.

Vengo alla terza ragione della nostra astensione. Prima, al titolare di un'invenzione o di una ricerca veniva riconosciuto quasi totalmente il merito, mentre oggi, con questo disegno di legge, tale tema si ribalta totalmente e anzi si rinvia. Qual è, infatti, il ruolo dell'associazione, pubblica o privata, ONLUS o meno, che produce? Se chi lavora in un'azienda - quale che sia il settore - sviluppa, trova e costruisce una specialità, quell'invenzione è solo sua o è anche dell'azienda? Ebbene, questo provvedimento, anziché dare una soluzione, rinvia a un decreto successivo la regolazione della remunerazione e del riconoscimento.

Queste sono le cose che sostanzialmente mancano in questo provvedimento e che rischiano di portarci in una situazione in cui saremo non più forti, bensì più deboli a livello internazionale. Per questa ragione, ci asteniamo sul voto finale.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con questo provvedimento il Parlamento dà il proprio contributo a un pezzo di attuazione del PNRR, perché la riforma del sistema di proprietà industriale è prevista dalla missione 1 del PNRR.

Si tratta di un tema fondante la nostra economia e particolarmente importante perché tocca le eccellenze delle nostre imprese non solo del settore manifatturiero ma anche di quello agroalimentare. Pertanto, potenziarlo e rafforzarlo significa aumentare la competitività del sistema Paese, incentivare l'uso della proprietà industriale da parte di piccole e medie imprese, tutelando la nostra straordinaria creatività. Il Governo Draghi fu il primo ad approvarlo nell'aprile dello scorso anno in una formulazione identica a quella ripresentata in quest'Aula dal nuovo Esecutivo. Le modifiche introdotte in Commissione non ne hanno stravolto la *ratio*, quindi non abbiamo difficoltà a confermare la nostra condivisione relativamente alle misure contenute nel disegno di legge e non facciamo fatica ad auspicare che ci possa essere un rapido passaggio parlamentare. L'ultima cosa che vorremmo è che il Parlamento si rendesse protagonista di ritardi: non è questa la nostra intenzione poiché, come diciamo sempre, noi facciamo il tifo per l'Italia perché per noi si tratta, nel PNRR, di un'occasione straordinaria. Abbiamo quindi, come sempre, un atteggiamento di opposizione responsabile.

Il giudizio positivo su questo provvedimento è stato inoltre confermato anche dal ciclo di audizioni che sono state svolte, ascoltando dalle associazioni datoriali ai centri di ricerca. In Commissione si è svolto un dibattito che ha messo in rilievo la necessità e l'opportunità di approvare questo provvedimento. Peraltro, è stata sottolineata una volta di più la centralità e il protagonismo della ricerca come elemento essenziale della nostra economia. Le imprese italiane, diversamente dal passato, fanno un utilizzo accorto e investimenti importanti nell'ambito della ricerca, che infatti sono quasi raddoppiati negli ultimi vent'anni anche grazie alle misure di Industria 4.0. Dall'ingegneria elettrica alle tecnologie medicali, dalle biotecnologie alla meccanica, cresce l'investimento in ricerca e la consapevolezza delle imprese di quanto sia importante questo tipo di investimento. D'altronde, le imprese che scelgono questa direzione generano oltre il 52 per cento del nostro prodotto interno lordo. Quindi marchi, brevetti, modelli, indicazioni di provenienza geografica costituiscono un *asset* fondamentale della nostra economia e le misure contenute in questo disegno di legge vanno nella giusta direzione.

Ovviamente molto resta ancora da fare. C'è un tema molto importante che riguarda la tutela delle nostre eccellenze e la lotta all'*italian sounding*; penso in particolar modo all'industria agroalimentare. C'è ancora moltissimo da fare per tutelare gli investimenti in qualità delle nostre imprese, però questo provvedimento va nella giusta direzione. Sottolineo l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, perché con la norma in questione i diritti nascenti da un'invenzione non spetteranno più esclusivamente all'inventore, ma alla struttura di appartenenza; è stato un elemento di dibattito, quello del superamento del *professor's privilege*, però è un fatto importante che ci allinea alla normativa europea.

Sempre nell'ottica di rafforzare i ponti fra ricerca pubblica e imprese, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici e gli IRCCS potranno dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico: questo è un fatto molto importante, perché quell'ufficio avrà la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale anche attraverso la promozione di una collaborazione fra le imprese. Insomma, il disegno di legge in questione rafforza anche la tutela delle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine italiana e unionista, in favore della competitività dell'industria del *food*, di primario interesse per il *made in Italy*. Lo fa estendendo il divieto di registrazione come marchi di impresa a tutti i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta in base alla normativa statale e unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

E lo fa anche includendo esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione a una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari e dei vini, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Trovo che anche questa sia una via istituzionale corretta per difendere la qualità delle nostre produzioni.

Il provvedimento contiene anche misure, non meno importanti ma più tecniche, di semplificazione e di digitalizzazione di alcune attività svolte presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Viene estesa la durata in carica della commissione dei ricorsi da due a quattro anni, vengono ridotti i termini per la discussione dei ricorsi, viene eliminato l'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea, viene semplificata la modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico. Naturalmente la tutela del *made in Italy* non può fermarsi qui; occorrono anche interventi strutturali per permettere al nostro apparato industriale di tenere il passo con le transizioni in corso e di esserne protagonista. Accanto alla sottolineatura, che facciamo ancora una volta, per il ripristino di Industria 4.0, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva a questo provvedimento. (*Applausi*).

[PAROLI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame - come è già stato detto - era stato presentato dal Governo Draghi. Il Governo Meloni lo presenta in un testo identico. Nella scorsa legislatura non fu possibile approvarlo, anche perché è finita prematuramente, come tutti sappiamo. Esso fa parte delle riforme legate al PNRR e quindi è fondamentale la sua approvazione.

Va ricordato che il Governo Meloni e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, prima di presentare il disegno di legge, hanno elaborato le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2022; e bene hanno fatto a sottoporle a consultazione pubblica prima di adottarle. L'esito della consultazione ha evidenziato che l'attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale ed è connotato da procedure articolate e complesse, rispetto alle quali sono stati richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione.

Gli obiettivi di questa riforma del codice della proprietà industriale saranno: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale (in particolare da parte delle piccole e medie imprese), facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti, garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale (cosa della quale abbiamo davvero bisogno). La riforma deve entrare in vigore entro il terzo trimestre 2023, sempre secondo gli accordi sul PNRR. L'obiettivo pratico della stessa è quello di finanziare almeno 254 progetti aggiuntivi, sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca entro il quarto trimestre dell'anno 2025.

La ricaduta pratica sul mondo delle imprese ha diverse implicazioni: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 sono state ben 186.000 le domande di titoli di proprietà industriale e di istanze ad esso collegate presentate in Italia. Si tratta di circa 50.000 brevetti, di cui 9.000 italiani, mentre 36.000 sono convalide di brevetti europei che devono essere registrate in Italia.

Ecco perché la necessità di inserire il provvedimento nell'ambito delle riforme chieste dall'Europa.

Quasi 71.000 sono state le domande di deposito di marchio, di cui 48.000 di primo deposito, e 1.800 le domande di opposizione di marchio a tutela del proprio. E sono ben 218 i marchi storici di interesse nazionale che hanno più di cinquanta anni tutelati nel solo 2021; quasi 25.000 i disegni e i modelli contenuti nelle oltre mille domande nel 2021. Un quadro, quindi, colleghi, a tutela delle nostre imprese e delle *start up* innovative, che hanno appunto un marchio ed un brevetto dal quale muovere la propria attività, spesso molto innovativa.

Va poi ricordato che il quadro normativo nazionale si inserisce in un quadro europeo e internazionale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale. Il disegno di legge, quindi, nei suoi 32 articoli va a modificare ed integrare gli articoli del codice della proprietà industriale.

Innanzitutto, si introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine protetta, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia e l'Unione europea sono parte. E sappiamo che l'Italia ha una grande necessità di tutelare le sue più di 1.500 DOP, IGP e IG, cioè quei prodotti tipici italiani che spesso vengono copiati con nomi simili, ma con contenuti assai differenti rispetto all'originale.

Viene inoltre inserito nel codice un nuovo articolo, che prevede la protezione temporanea dei disegni e dei modelli, che figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.

Come già è stato detto, viene quindi ribaltato l'approccio in vigore sulla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università o degli enti pubblici di ricerca. Ora si prevede che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura chiaramente non ne abbia interesse.

Sempre nell'ambito universitario, viene prevista la possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni tra le università e le imprese. Non devo sottolineare come sia importante che si crei un legame più forte, così forte, tra l'universo della ricerca e il mondo delle

imprese.

Viene poi prevista la coesistenza tra brevetto europeo e brevetto italiano. Si prevede il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. Sono rimodulati sistema e tempi dei ricorsi sulla titolarità dei diritti, così come cambia il livello delle sanzioni. A tutela del nostro Paese, viene introdotto un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Insomma, una serie di modifiche puntuali e tecniche al codice della proprietà industriale, che vanno incontro alle esigenze rappresentate dagli *stakeholder*, rappresentate anche durante l'esame puntuale della 9^a Commissione, che ha lavorato al testo in sede redigente.

Un provvedimento, quindi, colleghi, che ci si augura possa contribuire non solo ad aumentare il numero dei brevetti registrati, ma anche ad avere maggiori certezze nella risoluzione delle controversie e ad utilizzare al meglio i canali digitali, a tutela delle nuove idee delle imprese italiane e del *made in Italy*. Per queste ragioni, Forza Italia vede con favore l'approvazione di questo provvedimento e quindi voterà favorevolmente. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come ricordato da più parti, questo disegno di legge, con cui si modifica l'attuale codice di proprietà industriale, si incasella nel più generale obiettivo previsto dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La componente 2 di detta missione, infatti, è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Proprio in quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, vista come un aspetto cruciale per la tutela delle idee, dello sviluppo lavorativo e di quanto venga generato dall'innovazione e per assicurare un vantaggio competitivo a chi si sia attivato in questo ambito.

Un testo questo che è stato presentato nelle ultime battute della precedente legislatura e che non è giunto al termine della trattazione a seguito della caduta del Governo e delle elezioni anticipate. Ora il medesimo schema, come sappiamo bene, proprio per rispettare le tempistiche del PNRR, deve essere approvato, insieme agli atti attuativi, entro il terzo trimestre del 2023. Un obiettivo temporale, quest'ultimo, che si aggiunge alle finalità che l'azione normativa vuole perseguire, vale a dire la revisione della vigente disciplina per la semplificazione delle procedure, il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, il perfezionamento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, la promozione dei servizi innovativi e il consolidamento del ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Il nostro contributo rispetto a questo impulso normativo, di iniziativa governativa, è stato del tutto costruttivo, a partire dal numero di emendamenti proposti, che è stato ridotto e orientato esclusivamente ad un miglioramento dei contenuti, anche sulla base di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni in Commissione. L'azione che abbiamo messo in campo, quindi, è stata soprattutto mirata a proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, quale volano dell'economia ed esempio emblematico della libera concorrenza e del mercato. Abbiamo poi cercato di tutelare maggiormente il consumatore, affinché proceda ad acquisti salutari e sicuri, specialmente per quanto riguarda la corretta individuazione della provenienza e l'esattezza delle informazioni e, ancora, abbiamo inteso difendere i nostri segni distintivi per il comparto agricolo e rurale, che è contemporaneamente custode di storia, cultura e tradizione.

A tal proposito, prendendo spunto dal rilievo del Comando dei carabinieri per la tutela agroalimentare, abbiamo proposto un innalzamento degli importi della sanzione amministrativa relativa al caso in cui si appongano indicazioni su un prodotto che tendono a far credere che lo stesso sia protetto da un brevetto, oppure a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Questo intervento ha una chiara efficacia deterrente, proprio per scoraggiare quei comportamenti che, fino ad ora, non fanno altro che generare confusione nei consumatori, alimentando per assurdo un

generalizzato clima di sfiducia anche nei confronti di quegli imprenditori onesti che invece agiscono nel pieno rispetto delle regole. L'apporto emendativo è stato parzialmente accolto: dico «parzialmente» perché la forbice degli importi sanzionatori da noi proposta era superiore rispetto a quella poi effettivamente approvata. Con un Governo che vanta tra i propri Dicasteri quello per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ci saremmo aspettati che l'emendamento che abbiamo presentato sul rafforzamento del contrasto all'*italian sounding* fosse approvato, ma così purtroppo non è stato. In sostanza avevamo proposto di definire in maniera chiara e inequivocabile le regole a cui si devono attenere gli operatori che compiono una serie di attività nella catena commerciale riguardanti i prodotti agricoli o alimentari che provengono da un Paese diverso da quello di vendita.

Questi soggetti devono indicare in maniera precisa, a caratteri ben chiari, il Paese o il luogo di fabbricazione o di produzione del prodotto che viene messo in vendita. Questo perché le indicazioni sono l'unica bussola a disposizione del consumatore nel *mare magnum* degli acquisti ed è importante che non si creino dubbi o errori sull'effettiva origine dei prodotti stessi. Sempre in tema di *italian sounding* e di salvaguardia delle eccellenze che contraddistinguono l'Italia a livello internazionale, abbiamo proposto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* notifichi ai consorzi di tutela interessati e alla parte lesa i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione dei marchi agroalimentari. Quanto detto, infatti, serve ad evitare che tutti i soggetti parzialmente coinvolti continuino a correre il rischio di essere all'oscuro di quanto sta accadendo ai loro danni o che magari giungano a conoscenza della lesione subita quando ormai gran parte delle azioni risolutive sono state oltrepassate dal fattore tempo.

L'*Italian sounding*, infatti, riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente, con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando in chi compra l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese e che le materie prime agricole utilizzate nel processo di trasformazione abbiano origine in Italia.

Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che suona italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *made in Italy*, perché sta assumendo delle dimensioni spropositate. Solo nel 2022, grazie all'intervento investigativo dell'Arma dei carabinieri, sono state scoperte ben 3,4 milioni di euro di frodi agroalimentari e sequestrate 5.400 tonnellate di prodotti non sicuri. Ciò per dire che, se riusciamo a introdurre dei correttivi in tutte le fasi che si collegano alla problematica, anche per gli aspetti di interesse contenuti nel codice della proprietà industriale, possiamo certamente contribuire ad alleviare una piaga che affligge non solo il settore primario, ma anche quello dell'industria agroalimentare, dell'*export* e dell'intero tessuto produttivo interno.

Con riguardo all'istruttoria eseguita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la registrazione di un marchio che afferisce a produzioni agricole con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con le corrispondenti abbreviazioni DOP o IGP, sarebbe stata auspicabile l'acquisizione preliminare di un parere da parte dei Consorzi di tutela coinvolti, ove presenti: un rilievo, questo, emerso sempre grazie al contributo del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e che abbiamo prontamente recepito attraverso la stesura di una proposta emendativa. La finalità, come al solito, è stata assolutamente di buon senso: evitare futuri contenziosi e limitare preventivamente richieste indebite di registrazione di marchi che lederebbero la proprietà industriale.

In generale, linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale rappresentano un pacchetto di notevole importanza e valenza strategica per la protezione e l'incentivazione dell'innovazione, che costituisce sempre di più un fattore cruciale di sviluppo per la nostra società. La norma chiarisce anche i diritti nascenti dall'invenzione, che saranno disciplinati da accordi contrattuali tra le parti, tenendo conto di linee guida che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dovrà emanare entro sessanta giorni dall'approvazione del disegno di legge.

Inoltre, si mette un punto fermo sulla possibile coesistenza del brevetto italiano, per una stessa invenzione e medesimo inventore, con un eventuale brevetto europeo.

Sulla base di queste premesse, è nostro dovere non rallentare l'*iter* del PNRR, già gravato da una gestione di questo Governo che non si può definire certamente attenta alle scadenze. La nostra è un'opposizione acritica e ragionevole, ma costruttiva, perché orientata al solo ed esclusivo interesse della collettività.

Per questa ragione annuncio, a nome del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, se esiste un *brand* riconosciuto in tutto il mondo, anche negli angoli più remoti della terra, è senza alcun dubbio il *made in Italy*. Non solo il cibo italiano, la dieta mediterranea ed il vino, di cui siamo i primi produttori al mondo, con buona pace delle illusioni dei cugini di Francia; *made in Italy* è sinonimo di eccellenza nella moda, nell'industria, nell'artigianato, nell'automobile. Ogni settore esprime l'estro del genio e il senso del bello italiano.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si pone, in coerenza con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre, a tutelare e nobilitare il *brand* del *made in Italy*.

Il lavoro del Governo e della 9a Commissione, dove il provvedimento è stato incardinato e perfezionato - ringrazio tutti i colleghi e il Presidente per il lavoro svolto e la grande condivisione - è stato declinato in modo tale da rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare, da parte delle piccole e medie imprese, il vero tessuto economico del nostro Paese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione; garantire nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La tutela del patrimonio Italia resta la priorità di questo Governo, ed è per questo che il disegno di legge in oggetto rappresenta una riforma attesa dall'industria, utile a modernizzare aspetti essenziali del diritto della proprietà industriale.

È necessario, allora, Presidente, ricordare e sottolineare che in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Prodotto interno lordo e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione. Parliamo di *performance* nettamente superiori alla media europea.

Troppo spesso dimentichiamo che, dietro i beni immateriali, come i brevetti, il *franchising*, l'avviamento, marchi, nomi commerciali, persino *software*, si celano il lavoro, l'impegno e l'inventiva di tante persone, di tanti italiani, i quali costituiscono il reale valore economico e produttivo di ogni impresa (*Applausi*), e al contempo il principale fattore di competitività di un Paese a livello globale. Questo per l'Italia ha un valore nettamente superiore rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo: nessuno ha il nostro afflato e la nostra inimitabile inventiva. E infatti il contributo delle imprese italiane a questo campo è centrale, sia guardando agli investimenti in innovazione sia guardando agli investimenti soprattutto in attività e inventiva.

Negli ultimi vent'anni l'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese italiane è quasi raddoppiato, con un'accelerazione nell'ultimo triennio, nonostante la crisi economica, di quasi il quattro per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Gli investimenti pubblici in innovazione, purtroppo, sono rimasti sostanzialmente stabili, contro una media europea che è quasi il doppio della nostra, e questo non è un dato da tenere in secondo piano.

Per quel che concerne poi l'aspetto brevettuale, le imprese italiane sono all'avanguardia: nel 2021 abbiamo registrato un incremento delle domande di brevetto europeo depositate del 6,5 per cento rispetto all'anno precedente, e ancora una volta si è trattato di un risultato superiore alla media degli altri Paesi: più 2,8 per cento.

Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di una nostra proposta di modifica dell'articolo 65 del

codice in materia di titolarità delle invenzioni. In particolare, quando un'invenzione industriale viene fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro con una università, anche non statale ma legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle università a quello delle imprese, ribaltando l'approccio fino ad oggi in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

È stato poi approvato all'unanimità l'ordine del giorno, sottoscritto da molti senatori del Gruppo Lega, per il riconoscimento della centralità del nostro Paese nel panorama brevettuale europeo, con la richiesta di assegnazione alla città di Milano della sede della terza divisione centrale del tribunale unificato europeo dei brevetti. Ringrazio la Commissione perché è un risultato molto importante e di sostegno a questo. (*Applausi*).

Grazie al provvedimento in discussione, finalmente inizierà un giro di vite sui marchi evocativi e usurpativi dei prodotti DOP e IGP. È una delle novità presenti nel disegno di legge che modifica il codice della proprietà industriale. Contrastare ogni utilizzo improprio di un patrimonio che rappresenta un vanto e dà un importante contributo all'economia nazionale significa infatti tifare per la crescita globale del nostro Paese.

La modifica al codice della proprietà industriale nel primo articolo riprova e chiarisce che la protezione è da intendersi in senso estensivo, vietando la registrazione di marchi, e anche di servizi evocativi o usurpativi, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, e rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese.

Quello che stiamo facendo è difendere quell'eccellenza italiana da sempre riconosciuta nel mondo come fondata sui principi del bello, del benfatto e della qualità assoluta. Da tempo assistiamo ad una delegittimazione dei prodotti italiani portata avanti mediante vari tentativi mal riusciti supportati dall'Unione europea. Purtroppo a lungo l'abbiamo subita passivamente: dal "prosek" al "parmesan" sono innumerevoli i casi di imitazione delle eccellenze italiane nel mondo che, sfruttando il fenomeno dell'*italian sounding*, inducono i consumatori a considerare italiani prodotti in realtà realizzati all'estero, di pessima qualità, che nulla hanno a che fare con le eccellenze del nostro Paese, sottraendo alla nostra economia, come ben sappiamo, circa 130 miliardi di esportazione ogni anno. Pensiamo poi a regole imposte dall'Unione europea, come ad esempio quella sull'etichettatura fuorviante dei vini o il nutri-score, altro macroscopico strumento concepito col chiaro intento di penalizzare le produzioni italiane, sottraendo a queste ultime altre importanti quote di mercato. Questo Governo, finalmente, dopo circa un decennio vuole riportare il Paese dalla strada della crisi a quella dello sviluppo e della crescita, valorizzando e riconoscendo la creatività, l'ingegno e la competenza che danno valore ai nostri prodotti.

A proposito di questo tema, cui è strettamente collegato, la scorsa settimana abbiamo approvato uno scostamento di bilancio pari a 3,4 miliardi di euro, che nella giornata di ieri il Governo ha immediatamente destinato a sostegno del lavoro, di tutti i lavoratori in forza e anche dei disoccupati, perché entrino al più presto nel mondo del lavoro (*Applausi*), dimostrando con i fatti che il tema del lavoro è una priorità assoluta del Governo e della maggioranza parlamentare, dal taglio del cuneo fiscale, all'innalzamento del *fringe benefit* fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli. Sono state varate nuove regole sui contratti a termine, contratti di inclusione; sono stati previsti nuovi *bonus* per chi assume i percettori del reddito di cittadinanza ed è stata disposta una incentivazione per le imprese che assumono i giovani sotto i trent'anni. Anche questo è impresa e da queste misure arriverà sostegno anche al provvedimento che stiamo approvando.

Signor Presidente, vorrei ricordare a quest'Assemblea un dato che è passato in sordina. Ad aprile 2023 si è stimato un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese. La dinamica positiva riflette il miglioramento dei giudizi sulla

situazione economica generale e nasce certamente dalle iniziative che stanno portando avanti il Governo e il Parlamento. È evidente che in quest'Aula molti pensano che magari attuiamo misure non idonee, ma questo non è assolutamente vero, come dimostrano i numeri e i fatti.

Con il provvedimento in esame dimostriamo di difendere le nostre eccellenze produttive. Chi vota contro o chi si astiene su questo provvedimento, vota contro il bene del futuro dell'Italia, delle imprese e degli imprenditori italiani (*Applausi*) ed è per tutti questi motivi che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Piero Gobetti» di Omegna, in provincia di Verbania, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*)

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411 (ore 17,48)

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in esame modifica il codice della proprietà intellettuale, introduce importanti semplificazioni normative, rafforza la protezione dei marchi, introduce la digitalizzazione delle procedure. Su questo non abbiamo nulla da obiettare, ma a nostro avviso non sono queste le novità più importanti contenute nel presente disegno di legge.

Le novità più importanti del provvedimento sono contenute negli articoli 3, 4 e 5, in cui viene normato il trasferimento della titolarità dell'invenzione industriale dall'inventore (identificato come dipendente) alla istituzione, in questo caso l'università o gli enti di ricerca.

Chiaramente noi siamo d'accordo in principio su questo concetto, perché è giusto che i risultati di una ricerca realizzata con fondi pubblici in istituti e università pubblici in qualche modo ritornino alla collettività. Tuttavia, a nostro avviso, questo disegno di legge contiene delle ambiguità; in modo particolare, non valorizza il contributo degli studenti e, cosa ancora peggiore, ne ignora le esigenze formative.

Quanto alla valorizzazione, gli studenti sono la componente più creativa, ma allo stesso tempo più vulnerabile delle nostre università e dei nostri centri di ricerca. Spessissimo hanno contribuito o contribuiscono all'invenzione industriale e figurano tra gli autori di brevetti, dando quindi un contributo fondamentale. Gli studenti, però, non sono dipendenti: pagano le tasse, eppure in questo provvedimento sono equiparati ai dipendenti. A nostro avviso, le disposizioni che si applicano ai dipendenti non si dovrebbero applicare agli studenti, ai quali dovrebbe rimanere la titolarità per la loro quota parte. Questo ne aumenterebbe la forza contrattuale e le opportunità una volta lasciata l'università.

Invece, all'articolo 5, gli atenei e gli enti di ricerca disciplinano nella propria autonomia e tutte le disposizioni di questo disegno di legge si applicano ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, inclusi gli studenti del corso di laurea. Ciò tradotto significa che ogni università, in propria autonomia, decide come distribuire i benefici dell'invenzione industriale agli studenti, a nostro avviso privandoli del diritto di proprietà, in quanto non dipendenti.

Il provvedimento ignora altresì le esigenze formative degli studenti, signor Presidente, che sono quella di completare in tempo il corso di laurea e quella di documentare con pubblicazioni scientifiche e contributo creativo l'impegno che hanno avuto negli studi, perché la tesi e le pubblicazioni scientifiche sono fondamentali per le loro prospettive di vita. Ebbene, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che uno studente, se ritarda la tesi o è messo nelle condizioni di non pubblicare una scoperta scientifica, ne trae un danno grave. Questa legge crea le condizioni proprio perché ciò accada.

La concessione della domanda di brevetto, signor Presidente, dipende fondamentalmente da due criteri: l'inventività e l'innovazione. La seconda dipende direttamente dal concetto di priorità, cioè non devono essere disponibili informazioni precedenti che svelino aspetti cruciali dell'invenzione. L'esigenza della priorità - e di questo non ci siamo resi conto - è in conflitto con quella degli studenti di presentare la tesi tempestivamente e quindi completare il corso degli studi e pubblicare i risultati

della ricerca.

Il disegno di legge concede all'università nove mesi per esercitare l'opzione per presentare la domanda di brevetto, un periodo lunghissimo per uno studente: un laureando può tranquillamente rimandare la laurea, ma un dottorando deve completare in tre anni, e nove mesi sono il 25 per cento del suo tempo. È chiaro quindi che il disegno di legge in esame, così com'è impostato, è in conflitto con le esigenze degli studenti.

Signor Presidente, io ho fatto ricerca in Svizzera, in Germania e nel Regno Unito e le posso assicurare che in tutti questi Paesi le esigenze degli studenti prevalgono su quelle della proprietà intellettuale, per cui quello che stiamo creando è un *unicum*, ma non finisce qui. Infatti, nel caso in cui l'università non optasse per la protezione dell'invenzione industriale, nulla è previsto per quanto riguarda i tempi che il ricercatore deve utilizzare per presentare la domanda, mettendo quindi lo studente in una situazione di completa dipendenza e incertezza.

Nulla è previsto, inoltre, nel caso in cui, una volta che l'università abbia esercitato l'opzione, per qualche ragione non decida di proseguire oltre la fase nazionale e andare a quella europea. La domanda che ci poniamo è cosa accade di questa proprietà intellettuale, a chi ritorna e chi ne è il titolare. Questo, fra l'altro, non è un caso unico: in Italia ci sono 11.000 domande di brevetto e soltanto 4.900 lo scorso anno sono andate al brevetto europeo; ciò significa che 6.000 domande vengono depositate e non proseguono l'*iter*, quindi bisogna chiarire anche questo aspetto.

L'ultimo articolo, poi, non prevede alcun finanziamento per l'attuazione di questo disegno di legge. Ebbene, se si trasferisce la titolarità, si trasferiscono anche gli oneri legati alla domanda di deposito dei brevetti. Sono state fatte tante audizioni, ma non ci è stato detto quanto costa un brevetto. Ve lo dico io: passando dall'Italia all'Europa, sono circa 12.000 euro a brevetto, dopo tre anni sono 50.000. Si tratta di costi importantissimi, che le università, allo stato attuale, evidentemente non sono in grado di affrontare.

È prevista l'istituzione di un ufficio di trasferimento tecnologico con risorse proprie: ma, signori, un ufficio di trasferimento tecnologico è una cosa seria, ha bisogno di competenze finanziarie e tecnico-scientifiche, nonché di conoscenze del mondo finanziario e industriale.

Penso, insomma, che questo provvedimento contenga molti aspetti velleitari. Signor Presidente, le nostre università e i nostri centri di ricerca operano in Italia, non nel Paese delle meraviglie di Alice, dove sogni e desideri non obbediscono alle leggi della fisica e dell'economia. Noi abbiamo tentato in qualche modo di modificare il contenuto di questo disegno di legge, attraverso una serie di emendamenti che ritenevamo migliorativi, nessuno dei quali però è stato preso in considerazione. In questa occasione, annuncio pertanto l'astensione del Gruppo Partito Democratico dal voto. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCOROTTI (*FdI*). Signor Presidente, senatrici, senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare concerne la proprietà industriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo votiamo oggi dopo ben diciotto anni, ovvero dall'istituzione del codice sulla proprietà industriale risalente al 10 febbraio 2005. Questa normativa viene finalmente aggiornata alle dinamiche e alle logiche industriali dei nostri tempi.

La protezione della proprietà industriale e il conseguente rafforzamento della competitività del sistema Paese sono due delle basi su cui il testo si fonda. L'obiettivo sono la semplificazione delle procedure amministrative e la loro digitalizzazione. In questo settore non siamo all'avanguardia: ringraziamo perciò il Governo - il Ministero dell'industria e del *made in Italy* e il suo ministro Urso - che con questa normativa ci allinea ad altri *partner* europei, che già possono fare affidamento su un contesto molto più agile e snello riguardo alla tutela della proprietà industriale.

Questo provvedimento va inquadrato in quella serie di atti che, come anche l'Istat ha certificato pochi giorni fa, ci consentono di accelerare sulla crescita e di compiere addirittura un sorpasso su molti Paesi europei, non da ultimo la Germania, la cui economia ristagna da alcuni mesi. Ricordo che il primo trimestre vede il nostro PIL crescere di 0,5 punti percentuali che ci proietta a fine anno a un risultato di +1,8.

Siamo lieti che anche Confindustria abbia manifestato un vivo apprezzamento per l'impianto complessivo del disegno di legge. Le numerose audizioni svolte ci hanno dato preziose indicazioni, da cui abbiamo tratto profitto, e ben sappiamo che queste modifiche al codice della proprietà industriale erano molto attese da tutta l'industria italiana, soprattutto da quella più performante, che fa della ricerca e dello sviluppo il suo fiore all'occhiello, un buon viatico per la messa a terra più snella e veloce di tantissimi progetti del PNRR.

C'è un'alta densità di diritti di proprietà intellettuale, che generano oltre il 52 per cento dei PIL nazionale e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati migliori della media europea. La stessa Confindustria ha definito in audizione questo disegno di legge una pietra miliare del PNRR, auspicandone una celere approvazione, cui tra poco procederemo.

Si tratta di un mattone importante nella costruzione di un Paese con meno burocrazia, che va resa sostenibile, e di un tassello fondamentale per la difesa della creatività e dell'ingegno del nostro *made in Italy*. Dobbiamo recepire l'insegnamento di Adriano Olivetti e concretizzare quell'umanesimo industriale che prende una cellula di comunità, che è l'azienda, e ne fa società; per farlo, però, dobbiamo anche difendere la proprietà industriale delle nostre aziende, per renderle più forti e competitive. (*Applausi*).

Negli ultimi vent'anni, l'investimento in ricerca e sviluppo delle nostre imprese è raddoppiato, passando dallo 0,5 per cento del PIL allo 0,94 per cento. Bisogna però assicurare alle aziende che questo sforzo non sia vanificato da chi non investe in ingegno, creatività, ricerca e sviluppo, ma si limita ad immettere sul mercato prodotti e marchi semplicemente copiati dal nostro *made in Italy*. Spesso gli *intangible asset* costituiscono il reale valore economico di un'impresa ed anche il principale fattore di competitività.

Questo provvedimento rafforza il nostro *made in Italy* introducendo, com'è stato ricordato in precedenza, un generale divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di prodotti con indicazione geografica o a denominazione di origine protetta (IGP e DOP). In questo senso, è importante sottolineare l'introduzione dell'articolo 34-*bis*, che anticipa la protezione dei disegni o modelli esposti per la prima volta in contesti fieristici, nazionali o internazionali, ufficialmente riconosciuti. Ciò significa esporre prototipi frutto di investimenti in research and development (R&D) senza il timore che gli stessi possano essere copiati, vanificando anni di sacrifici e investimenti delle aziende che li espongono.

In questa stessa ottica va letto anche l'articolo 20 che, abrogando il comma 3 dell'articolo 129 del codice di proprietà industriale, garantisce una più efficace azione repressiva e una maggiore speditezza. Infatti, fino ad oggi, in caso di contraffazione su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine potevano solo rilevare un verbale; oggi, grazie a quest'abrogazione, possono procedere al sequestro immediato del materiale contraffatto.

Il mercato dell'*italian sounding* agroalimentare vale 120 miliardi (la fonte è «Il Sole 24 Ore»). Per fare un paragone, l'*export* italiano nello stesso settore vale la metà, cioè 60 miliardi. Un ulteriore auspicio è che, attraverso questo disegno di legge, l'Unione europea si determini a dichiarare la non conformità di prodotti che imitano le eccellenze e le specialità italiane, fermando sul nascere queste iniziative, che incidono su mercati strategici per i prodotti italiani. Le imprese italiane non possono, non devono e non vogliono competere con aziende sleali che mettono sul mercato prodotti camuffati con un falso *made in Italy*, chiamandoli "parmese", "prosek", "mozzarella", "salsa pomarola" o "spagheroni".

Un altro aspetto fondamentale del disegno di legge in discussione è anche lo snellimento della burocrazia: quella italiana, infatti, pesa sul fatturato il 4 per cento per le piccole imprese (circa 100.000 euro) e il 2,1 per cento per le medie imprese (circa 700.000 euro). Ogni azienda deve occupare il tempo di un suo collaboratore dai 45 ai 190 giorni per l'espletamento delle incombenze burocratiche e servono da uno a cinque anni per il rilascio delle autorizzazioni, solo perché atti e procedure non sono digitalizzati o perché, come spesso accade, chi deve leggere questi atti non è qualificato a trattare gli allegati tecnici. Per le imprese si tratta di una batosta da 57 miliardi l'anno e tutto ciò limita fortemente la competitività.

Come dicevo, questo disegno di legge è il primo mattone verso gli obiettivi fondamentali per

l'economia del nostro Paese: meno burocrazia e maggiore difesa del nostro *made in Italy*. Dobbiamo continuare a migliorare e questa è la direzione giusta per facilitare a tutte le imprese l'accesso ai beni *intangibile*. (*Applausi*). L'armocromia di questo disegno di legge è quella giusta: il verde, il bianco e il rosso, i colori del nostro *made in Italy*, che questo provvedimento protegge. (*Applausi*).

Per questi motivi, con grande soddisfazione da senatore e - se me lo consentite - anche da industriale, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(536) Deputato BRAGA ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari* (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri; Fontana Ilaria ed altri; Morrone ed altri; Rotelli ed altri; Evi ed altri*)

(366) FLORIDIA Barbara ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(375) POTENTI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(*Relazione orale*) (ore 18,05)

Approvazione del disegno di legge n. 536

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 536, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri; Fontana Ilaria ed altri; Morrone ed altri; Rotelli ed altri; Evi ed altri, 366 e 375.

Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE PRIAMO, relatore. Signor Presidente, colleghi, Governo, il disegno di legge in esame, n. 536, è stato approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato e assegnato all'8a Commissione, che ha ritenuto, esaminandolo congiuntamente ad altri due disegni di legge presentati in Senato con analogo contenuto, di adottarlo come testo base. Sostanzialmente, per la settima legislatura viene istituita una Commissione bicamerale per il contrasto delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in questo caso con un ampliamento di competenze e di materie trattate (che poi vedremo più nel dettaglio).

Si tratta di uno strumento che ovviamente si è evoluto, quello di questa Commissione bicamerale, anche in relazione ai mutamenti normativi e sociali sul tema, che sono stati davvero rilevanti negli ultimi anni. In particolar modo, proprio nell'ottica di questo adeguamento e ampliamento, sono inserite molte nuove competenze. Nella denominazione stessa entra il tema degli illeciti nel settore agroalimentare e si parla anche di altri e diversi illeciti ambientali, a cominciare da quelli relativi agli imballaggi e ad altri temi che andremo a dettagliare a breve. Anche per la XIX legislatura viene quindi istituita la suddetta Commissione, la quale integra la propria denominazione.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, che la Commissione svolgerà indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse non solo al ciclo dei rifiuti - come già previsto dalla legge istitutiva di quella precedente - ma anche ai rifiuti da imballaggio. La Commissione dovrà individuare le connessioni fra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse Regioni. Rispetto a quanto previsto in passato, in questo caso si dovrà tener conto del divario nella dotazione di impianti e del traffico dei rifiuti verso le isole.

Un'altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti,

anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazione estere. Qui vi è una precisazione nuova rispetto ai passati compiti della Commissione: tra gli obiettivi delle indagini è compreso anche l'accertamento dell'esistenza e dell'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati.

Altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Anche qui vi è una nuova ed integrata competenza, quella di fare questo esame anche in riferimento all'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale.

Si dovrà poi verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinanti e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi. Rispetto a quanto previsto in passato, anche qui si ampliano le competenze, ricomprendendo esplicitamente, tra i siti inquinati, anche gli impianti minerari dismessi, e si precisa che la verifica della sussistenza di attività illecite è svolta anche ai fini di individuare il responsabile della contaminazione.

Altro tema è quello di verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque o smaltimento dei fanghi e al trattamento dei gessi.

Occorre poi compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi e visite presso gli impianti, in particolar modo quelli che adottano procedimenti innovativi dal punto di vista ambientale o comunque con tecnologie sperimentali e che presentano prospettive di sviluppo e applicazione, anche con una particolare attenzione al tema della cessazione della qualifica di rifiuto.

Alla Commissione sono poi affidati compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché d'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi, diffuso in molte aree urbane e periferiche, come i cosiddetti roghi tossici, e su altre condotte illecite che riguardino gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi discarica.

Tra i nuovi compiti attribuiti alla Commissione, rientra quello di indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento di impianti per la produzione di energia rinnovabile, i cosiddetti rifiuti emergenti, provenienti appunto da materiale legato a pannelli fotovoltaici, impianti di pale eoliche e batterie, nonché a tutto quel settore ed al suo smaltimento. Questo è sicuramente un tema nuovo, adeguato anche all'evoluzione della materia.

Altri nuovi compiti molto importanti sono quelli di indagare in particolar modo sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettatura e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero. Ciò anche al fine di aggiornare e potenziare la normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente, nonché di contrastare il traffico illecito di prodotti con marchio *made in Italy* contraffatti o alterati.

Altro nuovo compito è quello di analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche, ma non solo, in plastica e di verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili compostabili o rinnovabili.

Infine, sempre con riferimento alle nuove competenze, vi è quella di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché di verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, che appunto riguarda il contrasto a queste attività.

Il comma 2 prevede che la Commissione, come già avveniva, riferisca alle Camere con relazioni annuali o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Inoltre, dispone che la Commissione possa redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

Il comma 3, un punto molto importante, prevede che la Commissione proceda alle indagini con gli

stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Questo, evidentemente, ne determina l'importanza e il fatto che i suoi poteri siano molto ampi e possano essere molto efficaci.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo 18 senatori e 18 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato.

Esso prevede, inoltre, che i componenti siano nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e che essa sia rinnovata dopo il primo biennio. Detta, inoltre, le norme per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Gli articoli da 3 a 6 sono quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione. L'articolo 3 individua gli articoli del codice penale da applicare per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. L'articolo 4 disciplina l'acquisizione di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e per il personale addetto. L'articolo 6 disciplina invece l'organizzazione interna e determina i limiti di spesa e la possibilità di incrementarla con un provvedimento motivato. L'articolo 7 fissa infine l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, Signor Presidente, ci dotiamo oggi di uno strumento importante di lotta a tutte le mafie che lucrano su un tema che riguarda la salute e la qualità della vita dei cittadini, sul quale è quindi ancora più odioso ogni tipo di infiltrazione criminale e mafiosa. Lo facciamo quindi mettendo in campo una Commissione con poteri più ampi e con nuove competenze in settori strategici come quello agricolo ed agroalimentare, con l'auspicio che ci sia ovviamente un largo consenso e che questo strumento ci aiuti e aiuti tutto il Parlamento a combattere e contrastare in modo unitario ogni forma di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel settore industriale e produttivo della nostra Nazione.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BARBARO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione anche nella presente legislatura di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti costituisce un passo importante per la lotta alle ecomafie, da condividere a prescindere dalle logiche di appartenenza.

I poteri assegnati alla Commissione attengono ad ambiti particolarmente delicati, molto sentiti dall'opinione pubblica, oltre che dalle istituzioni, e vanno nella direzione di rafforzare il doveroso monitoraggio delle regole ambientali e di verificare le attività illecite che spesso contraddistinguono tali settori, peraltro in un contesto come quello attuale, caratterizzato da importanti investimenti nell'ambito delle misure già introdotte dal Governo in questi mesi e degli obiettivi del PNRR.

Tali attività, storicamente legate al ciclo dei rifiuti in senso stretto, oggi abbracciano ulteriori campi di azione. Basti pensare al tema dello smaltimento degli impianti di energia da fonte rinnovabile, sempre più rilevante alla luce delle odierne sfide della sicurezza energetica e della necessità di diversificare le fonti energetiche nel delicato contesto geopolitico ed economico internazionale.

Parimenti importante è la questione connessa agli illeciti agroalimentari, ai quali è necessario riservare la doverosa attenzione per prevenire e, se necessario, reprimere situazioni di abuso, che possono ledere il peculiare marchio di qualità che da sempre contraddistingue la produzione agricola italiana in tutto il mondo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 536, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHESE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHESE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, cari colleghi, sono davvero lieto che in questa legislatura venga istituita la Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali.

Sottolineo l'importanza di assicurare la continuità funzionale di un organismo che fu istituito con la legge 10 aprile 1997, n. 97, e che nel corso della XIX legislatura si appresta a celebrare venticinque anni di attività, con l'auspicata concorde approvazione di quest'Assemblea.

La tutela della natura, dell'ambiente e del rispetto della filiera del riciclo dei rifiuti è un principio da cui non si dovrebbe prescindere. Abbiamo assistito troppo spesso, in un passato nemmeno troppo remoto, ad intromissioni di varia natura nel sistema dello smaltimento e riciclo dei rifiuti.

Noi non vogliamo sostituirci alla magistratura e al suo ruolo nel contrasto malavitoso nel sistema dei rifiuti. Vogliamo essere invece di supporto nello studio del fenomeno criminoso, anche dal punto di vista dell'attività legislativa.

L'Italia non può permettersi, sia per rispetto agli italiani di oggi e alle nuove generazioni di domani, sia agli occhi dell'Europa e dei Paesi del G20, oltreché delle Nazioni Unite, di soffrire ancora per il mancato rispetto dei protocolli in essere sull'inquinamento, oltre che per attività illecite nella filiera dei rifiuti.

Da medico non posso che condividere e sostenere con convinzione la scelta effettuata da questo Governo e ribadisco il voto favorevole del Gruppo parlamentare Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia)-MAIE a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra accogliamo con molto favore l'istituzione di questa Commissione, che non consideriamo però un appuntamento rituale di questo Parlamento, anche se è già stata istituita molte volte nel corso delle passate legislature. Pensiamo che il suo lavoro in passato abbia consentito un effettivo miglioramento dell'attività legislativa dell'intero Parlamento, in particolare quanto all'istituzione di alcuni reati, ma riteniamo che questo lavoro non sia ancora terminato.

C'è un reale persistere di fenomeni molto gravi, legati al ciclo dei rifiuti, agli illeciti ambientali e anche

agroalimentari. Un *report* sulle ecomafie di Legambiente dello scorso anno ha denunciato come ancora oggi ci sia una media davvero molto indicativa e grave, pari a ben 84 ecoreati al giorno, che hanno a che fare con il ciclo illegale del cemento, ma anche con lo smaltimento abusivo degli inquinanti, fino naturalmente alla corruzione e ai reati contro la fauna. Evidentemente bastano questi dati a darci il segno della necessità di continuare a intervenire su tale questione, che peraltro - come lei potrà immaginare - è molto cara al mio Gruppo parlamentare e alla mia forza politica, che ha fatto del tema della giustizia ambientale una delle parole d'ordine più significative della propria campagna elettorale. Pensiamo anche che sia utile il lavoro della Commissione e che sia particolarmente importante istituirlo, perché soprattutto in questo momento è assolutamente necessario indirizzarne l'attenzione verso la mole di risorse pubbliche che arriverà nei vari territori in virtù del PNRR, che, come ben si capisce, da questo punto di vista è certamente una occasione straordinaria; peraltro, come sappiamo, proprio all'aspetto della transizione ecologica esso destina una parte significativa dei propri investimenti, ma rischia anche di attrarre l'attenzione e finanche gli appetiti delle organizzazioni criminali - da qui l'elemento di preoccupazione - e quindi di generare un inquinamento, in questo caso, non semplicemente dell'ambiente, ma del tessuto economico sano del Paese.

Naturalmente dobbiamo impedire in tutti i modi che il PNRR si trasformi in un'occasione per chi specula sulla salute e sull'ambiente. Dobbiamo scongiurare il rischio di penetrazioni e di infiltrazioni ecomafiose nella realizzazione di opere infrastrutturali o nella stessa gestione dei rifiuti, che, come sappiamo, da molti anni a questa parte, è una fonte di reddito particolarmente significativa per le organizzazioni criminali.

Peraltro, saluto anche positivamente il dato secondo il quale tra le competenze di questa Commissione vi è anche quella relativa alle agromafie, quindi al controllo e alla gestione - o almeno al tentativo di controllo e di gestione - sempre da parte delle organizzazioni criminali, come per esempio la camorra nella mia Regione, delle filiere agroalimentari dei mercati ortofrutticoli. Anche questo ovviamente è un tema di primaria grandezza.

Sappiamo anche - perché ne abbiamo discusso più volte all'interno di quest'Aula anche su altri provvedimenti - che le cosiddette agromafie non si limitano semplicemente a questo, ma per la raccolta dei prodotti spesso utilizzano attività che si collegano al caporalato, quindi anche allo sfruttamento disumano di persone in una particolare condizione di debolezza, pertanto questo elemento necessita esso stesso di grande attenzione.

Sono altresì soddisfatto che sia stata approvata, durante la lettura alla Camera, una nostra proposta emendativa che amplia il raggio di azione di questa Commissione, includendo, oltre alle questioni che erano già oggetto di attenzione della Commissione nella scorsa legislatura, anche l'attività d'indagine sull'illecito sfruttamento degli animali.

Si tratta anche in questo caso di un tema di cui si discute poco, ma assolutamente significativo, che peraltro ha dimensioni molto grandi sia sul territorio nazionale sia su quello europeo. È un vero e proprio giro di affari milionari - quello che riguarda, per l'appunto, lo sfruttamento degli animali - addirittura secondo soltanto alla droga e alle armi. Pensate, per esempio, che i cani utilizzati in attività criminale e sfruttati, evidentemente, per illeciti ammontano a un numero pari a quasi 50.000 unità; parliamo quindi di numeri davvero giganteschi e addirittura inimmaginabili. Insomma, tutto questo per dire che è assolutamente opportuno che la Commissione venga istituita e possa fare bene il suo lavoro. È recente, come sappiamo, la modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che ha inteso mettere l'accento - dal nostro punto di vista, molto positivamente - come pure l'articolo 41, sul principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; anche da questo punto di vista, ci sembra assolutamente pertinente continuare anche in questa legislatura il lavoro che è già stato fatto negli anni passati.

Concludo, ribadendo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, la Commissione che ci apprestiamo a votare oggi vede la luce ormai da venticinque anni in questo Parlamento; ha sempre puntato un faro sulle attività e gli

ecoreati che la criminalità organizzata da tempo compie ed è servita anche da stimolo per la politica. Ricordo su tutti il codice dell'ambiente e la sua rivisitazione, in cui abbiamo introdotto il disastro ambientale, l'individuazione di un deposito unico per i rifiuti radioattivi e la vigilanza dei siti che li contengono, nonché una disciplina e soprattutto un controllo sull'accesso ai rifiuti e sui loro viaggi verso Paesi esteri (il traffico illecito transfrontaliero).

Ovviamente, grazie all'importanza che ha la transizione ecologica, grazie al PNRR, grazie ai fondi europei, grazie al rilievo che l'ambiente ha nel futuro delle politiche di ogni Stato, è giusto che questa Commissione ampli il proprio raggio di azione. Deve farlo nei confronti delle terre rare, come ha detto giustamente il relatore quando ha parlato dei rifiuti che verranno prodotti dalla transizione ecologica, da tutto ciò che riguarda i pannelli fotovoltaici e la tecnologia più spiccia, come il cambio di un cellulare. Penso a cosa si intende per rifiuti correttamente smaltiti, alle terre rare dove sono contenuti, in rapporto, invece, a quei rifiuti che vengono trovati in Africa in qualche discarica dove i bambini giocano e si ammalano di tumore.

Penso altresì alla giusta attenzione verso il nostro cibo, al *made in Italy* agroalimentare che ci rende famosi in tutto il mondo e che, proprio per questo, viene imitato, non soltanto da Paesi stranieri: il più grande Paese che imita i nostri prodotti agroalimentari è l'Australia, il secondo gli Stati Uniti, il terzo il Canada. Si tratta, quindi, di Paesi che hanno una propria legalità e non si parla di criminalità; ma vi è anche la criminalità che decide di speculare e di risparmiare sui prodotti iniziali o di farli venire da territori non italiani. Ricorderete lo scandalo della mozzarella blu o i finti pomodori San Marzano con cui venivano fatte le conserve vendute come *made in Italy*. Da ciò si intuisce l'importanza di capire che la mafia, che è sempre più dedita all'economia e forse sempre meno ai reati, si infiltra proprio dove l'economia è pulsante, come appunto nel nostro *agrifood*, e nell'ambiente.

Per anni - come dimostrano alcuni libri famosi e non soltanto quello di Roberto Saviano - la criminalità organizzata è servita quasi a dire agli imprenditori: smaltiamo noi rifiuti, lo facciamo in modo semplice. Questo deve essere un monito per noi legislatori nel senso che, quando facciamo le norme, con tutte le cautele del caso, dobbiamo farle semplici, altrimenti c'è qualcuno che semplifica la vita a chi deve intraprendere l'attività economica. In questi anni la Commissione ha sottolineato proprio questo aspetto, e cioè come spesso la criminalità organizzata - lo hanno detto i procuratori generali che sono venuti in audizione in Commissione - si è fatta carico di risolvere i problemi di cittadini, soprattutto in quella parte del Paese dove lo Stato appare molto lontano.

Non credo che questa Commissione bicamerale abbia un colore politico - per fortuna - perché viene istituita da quasi venticinque anni e in questo lasso di tempo si sono succeduti molti Governi. Come abbiamo visto con i voti all'unanimità nell'approvazione degli articoli, la necessità è ancora una volta quella di far luce sulla possibile infiltrazione criminale e su un ciclo dei rifiuti che deve essere virtuoso.

Al riguardo mi piace invece esaltare quei cicli di rifiuti che noi sappiamo fare. Noi siamo *leader* dell'economia circolare, il nostro Paese lo è per quanto riguarda le materie prime seconde. Proprio per chi fa bene il proprio lavoro e per chi ci rende orgogliosi di avere già anticipatamente raggiunto quegli obiettivi previsti dalle direttive nel 2025 e 2030, dobbiamo far luce su chi invece così trasparente e ortodosso non è.

Per questi motivi il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore della istituzione di questa Commissione e ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione che in 8a Commissione hanno deciso di non presentare alcun emendamento al testo approvato dalla Camera.

Lo abbiamo fatto non perché pensiamo che bisognava fare una operazione sbrigativa, ma perché avevamo voglia che la Commissione partisse definitivamente, per incominciare a fare luce su tutto quello che riusciremo a fare anche grazie all'aiuto di tecnici. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche in questa legislatura viene giustamente istituita la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Si tratta di una filiera assai delicata e sensibile e in questo momento storico assume grande importanza l'intero ciclo dei rifiuti, anche perché ormai,

anziché rifiuti, dovremmo chiamarli risorse. La crisi energetica ha mostrato ancora di più come possa essere conveniente la trasformazione di ogni tipo di rifiuto: innanzitutto quelli da inserire nel circolo virtuoso del riciclo, ma anche quelli che possono essere valorizzati e trasformati in energia.

Certamente il lavoro della nuova Commissione non parte da zero, posto che questo tipo di Commissione venne istituita dalla XII legislatura. L'ultima Commissione, quella della scorsa legislatura, ha terminato il proprio lavoro nel settembre scorso, con un raggio di azione molto ampio, investigando molti aspetti legati al ciclo dei rifiuti e non solo in Italia.

C'è un lavoro da portare avanti, testimoniato anche dalla relazione finale presentata al termine della scorsa legislatura. Per questo vediamo con favore la ricostituzione nell'attuale legislatura della Commissione, che avrà compiti ulteriori e un ventaglio di ambiti da controllare e investigare adeguato alle nuove esigenze.

Gli interessi sulla gestione dei rifiuti sono innanzitutto imprenditoriali e su questo tipo di attività ha messo da tempo le proprie mani la criminalità organizzata. Questa è un'ottima ragione per cui è necessario che vi sia un'apposita Commissione che continui a lavorare su questi temi perché, oltre alle tradizionali attività di gestione illecita dei rifiuti, le mafie si insinuano anche in attività di gestione dei cicli successivi. La sola gestione dei rifiuti è un'attività che ha un valore che ormai supera i 13 miliardi di euro all'anno, mentre l'economia circolare vale fino a 100 miliardi di euro solo in Italia.

La Commissione dovrà anche tenere conto del percorso verso un'economia sempre più verde intrapreso dall'Unione europea, un percorso che peraltro vincola molte delle scelte che stiamo adottando con il PNRR. La Missione 2, che prevede la rivoluzione verde e la transizione ecologica, ha a disposizione circa 70 miliardi, un terzo del totale. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e rendere virtuoso il paradigma dell'economia circolare. Infatti, in quei fondi si prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, prevedendo il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti. Sono previsti anche i cosiddetti progetti faro di economia circolare, le isole verdi, le *green community*.

A sostegno di queste misure è previsto un sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di scarichi illegali, attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie a intelligenza artificiale.

Si prevedono anche lo sviluppo della logistica per il settore agroalimentare, anche per ridurre gli sprechi alimentari, e il parco agricolo, cioè l'installazione di pannelli a energia solare, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive, con la rimozione dell'eternit o dell'amianto sui tetti.

Questi 70 miliardi, questi lavori e questi fondi fanno gola evidentemente alle ecomafie ed ecco perché è utile l'istituzione di questa Commissione su tutti i temi affrontati, che riguardano l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, la transizione ed efficienza energetica, anche degli edifici, la mobilità sostenibile, le risorse idriche e l'inquinamento. Sono tutti temi che hanno a che fare con i rifiuti e spesso con nuovi tipi di rifiuti. Ad esempio, con le auto elettriche ci sarà una minore emissione di *greenhouse gas*, ma sorgerà il problema dello smaltimento di un maggior quantitativo e un volume più grande di batterie a fine ciclo.

La stessa coibentazione degli edifici, ancora, non è di durata infinita; periodicamente va sostituita e crea grandi quantità di rifiuti da smaltire.

Per questo, dunque, considerato il complesso delle sfide che ci attendono, si rende fondamentale istituire la Commissione, che avrà compiti ulteriori rispetto a quelli delle scorse legislature.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e il fattivo contributo all'attività della Commissione, una volta costituita. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al senatore Lorefice, vorrei chiedere al collega, che sta ascoltando non so che cosa in vivavoce, di abbassare il volume o magari di uscire dall'Aula, perché non ci interessano le sue questioni. Se è troppo intento, collega, magari si metta gli auricolari che è più

comodo.

Senatore Loreface, ha facoltà di intervenire.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci apprestiamo ad approvare l'istituzione della nuova Commissione sugli ecoreati e sulle ecomafie, che da diverse legislature viene portata avanti con grande intensità e la cui attività è anche a supporto degli strumenti parlamentari. Nella XVIII legislatura ho fatto parte della Commissione bicamerale sugli ecoreati e devo dire di aver avuto la possibilità di mettere in pratica l'attività della Commissione. Perciò posso portare un'esperienza diretta e posso affermare con grande determinazione che la Commissione bicamerale, la cui istituzione ci apprestiamo ad approvare nuovamente, anche per i compiti ulteriori che le vengono assegnati, potrà dare un aiuto concreto al Parlamento, al Governo e alla Nazione.

I temi ambientali sono oltremodo attuali e tutto ciò che è correlato ai grandi investimenti economici, ai *business* è di interesse proprio della criminalità e delle mafie. Pertanto, va messo in rilievo che il perseguimento del bene degli ecosistemi e della salute e la lotta a tutte le attività illecite e criminali ci deve vedere sempre uniti in una sinergia proattiva. Da parte mia, posso rappresentare che nella passata legislatura la Commissione bicamerale ha avuto un approccio che non ha mai visto i colori politici. Lo posso affermare in maniera concreta e voglio sottolineare questo aspetto. Anche in fase di votazione degli articoli, ho visto soltanto delle belle lucine verdi accese, perciò insieme porteremo nuovamente, in questa XIX legislatura, qualcosa che ci unisce e ci accomuna come la difesa di un bene che è stato inserito in Costituzione. Ricordo ai colleghi che erano insieme a noi che abbiamo approvato quella modifica all'articolo 9, aggiungendo al terzo comma delle precise indicazioni. Questo rafforza il valore di questa Commissione, perciò parliamo di tutela degli ecosistemi e della salute, che è intrinsecamente collegata alla difesa dei beni ambientali.

Un'altra modifica costituzionale è stata apportata all'articolo 41 e mi permetto di sottolineare che è stato ben messo in evidenza che ogni attività economica privata non può prevaricare un bene superiore, cioè l'ambiente e la salute che era già in Costituzione e che viene ribadito ulteriormente. A livello nazionale, ma anche a livello di Unione europea, questo è stato da anni declinato e messo in evidenza. Ci sono tante direttive e regolamenti comunitari che ce lo ricordano continuamente e anche nelle norme nazionali abbiamo trasfuso quello che è anche un obiettivo delle 27 Nazioni dell'Unione europea. I temi ambientali sono al centro delle politiche nazionali, dell'Unione europea e del mio Gruppo politico, perché il Movimento 5 Stelle da sempre ha avuto tra le proprie stelle quelle della difesa dell'ambiente. (*Applausi*). Il faro che ci ha governato da sempre e continuerà a farlo è la difesa degli ecosistemi, dell'ambiente, dell'acqua e della salute dei cittadini, quindi non possiamo che essere favorevoli alla lotta incondizionata a tutte le mafie, nella difesa dell'ambiente e pertanto voteremo a favore di questo importante disegno di legge. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è con grande piacere che, rappresentando il Gruppo Lega, intervengo per contribuire ad apportare i nostri voti convinti alla riproposizione di una Commissione che trova una condivisione - è stato quindi facile ascoltare i colleghi - in termini di principi, di operatività e anche di valori che sono assolutamente comuni. Cerco proprio di riprendere alcune delle parole che sono state dette per confortare sicuramente quelle intenzioni che ognuno dei membri della Commissione sarà sicuramente propenso a portare all'interno del consesso che rappresenterà un gruppo di lavoro a favore della nostra comunità e dell'ambiente.

Lo si è ricordato poco fa: la modifica costituzionale che ha elevato al rango di obiettivi primari la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno dei momenti che credo abbia permesso l'ampliamento delle competenze di questa Commissione. Ricordo anche - lo diceva poco fa un collega - l'articolo 41 a proposito dell'obbligo che vige per le attività economiche pubbliche e private, e che adesso è diventato norma di rango costituzionale, di rispettare nell'ambito delle attività produttive e della produzione di beni e servizi quell'ambiente che, purtroppo, fino ad oggi non siamo riusciti a preservare da indegne condotte che diventano debiti per le generazioni future. Quando si fanno indagini su avvenimenti e fatti, bisogna anche capire qual è la logica che spinge questo tipo di *business*

a continuare a perpetrare i propri effetti nefasti sulla nostra comunità.

Voglio solo ricordare cosa c'è dietro a questo *business*. Evidentemente c'è anche la cultura dei no; quella cultura che, purtroppo, spesso e volentieri costringe amministrazioni comunali come Roma capitale a dover spendere 180.000 euro a settimana per trasportare dei rifiuti in Olanda. Ebbene, pensate quanto potrebbe giovare alla comunità romana se questi denari potessero rimanere sul territorio. Prima il collega di Forza Italia ha parlato di risorse. Ebbene, questa Commissione di inchiesta dovrà cercare di capire come mai fino ad oggi il termine "risorsa" l'abbia utilizzato la criminalità organizzata e non la pubblica amministrazione (*Applausi*), magari costruendo impiantistiche utili a fare redditività a favore della comunità.

Sulle discariche, ad esempio - come ha ricordato il collega del MoVimento 5 Stelle - la Commissione di inchiesta ha indagato puntualmente sul rispetto del possesso dei titoli; si tratta delle garanzie che anche nel *post mortem* sono in grado di preservare la comunità dai debiti, visto che purtroppo molto spesso ci ritroviamo a dover stanziare dei fondi. Lo dico direttamente come toscano che in questi giorni ha visto anche la Regione Toscana dover stanziare risorse per riparare i danni fatti da alcuni soggetti che hanno cosparso la nostra bella Regione di rifiuti Keu.

Ebbene, in tutto questo vorrei ricordare quelle che sono delle precauzioni fondanti l'azione ambientale comunitaria, come ad esempio i principi di precauzione e dell'azione preventiva, che sono principi fondanti la politica dell'Unione europea - cose che a volte ci sono un po' estranee - e che naturalmente hanno alla base il principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, semplicemente l'applicazione del principio "chi inquina paga". Dobbiamo ricordare bene questo principio quando dalle nostre comunità i sindaci reclameranno fondi allo Stato per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN); quei siti in cui grandi industrie hanno lasciato nel corso degli anni debiti alla nostra generazione, danni che non siamo in grado di riparare in tempi rapidi.

Ripeto - e concludo - che la Lega esprimerà in quest'Aula un voto assolutamente favorevole, così come farà durante le votazioni che ci vedranno approvare le importanti relazioni che costituiranno fattori comuni di questa Assemblea parlamentare, per renderla edotta dei tanti segreti e trucchi con i quali ci dobbiamo scontrare. Le nostre Forze dell'ordine, specializzate nella lotta al crimine organizzato, combattono quotidianamente contro delle vere e proprie strutture di servizi che si prestano molto facilmente a garantire lo smaltimento dei rifiuti a prezzi molto più competitivi. Questo è ciò che sta alla base del *business*: se una tonnellata di plastiche e gomme, per essere regolarmente smaltita, può costare da 200 a 250 euro, la spesa illegale si attesta invece sui 100-150 euro. Per risolvere il problema ci vogliono tecnologie e impiantistiche e occorre dare spazio a quelle virtuose esperienze che è giusto che entrino anche all'interno delle strutture della pubblica amministrazione, con collaborazioni e *joint venture*, e arricchiscano il patrimonio professionale dei soggetti deputati a prendere decisioni pubbliche nell'interesse della collettività. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, dopo la Camera adesso anche il Senato si accinge a votare l'istituzione della Commissione bicamerale di inchiesta su tutte le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Il fatto che lo si faccia unanimemente è un segnale positivo, così come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Ed è un auspicio per rafforzare un impegno comune contro la criminalità; un impegno che consenta di riaffermare, partendo dalle istituzioni, l'esigenza di una diffusa e coerente pratica della legalità.

Ci auguriamo - lo dico subito, Presidente - che questa deliberazione unanime trovi le gambe per camminare e che i Presidenti di Camera e Senato, sollecitando le designazioni dei membri da parte dei Gruppi, possano al più presto istituire la Commissione. Sottolineiamo questo perché dal 2 marzo scorso le Camere hanno approvato la legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia e da allora ne attendiamo la costituzione. (*Applausi*). È un ritardo grave, perché la mafia è tutt'altro che sconfitta nel nostro Paese. Gli appetiti criminali si fanno sempre più forti, a fronte delle ingenti risorse che giungono, che sono giunte e stanno giungendo nel Paese. Avere quindi la Commissione antimafia operativa significa poter aiutare a leggere con attenzione tutto ciò che sta avvenendo nei territori, nel

Paese e capire come intervenire e coadiuvare gli sforzi della magistratura e delle Forze dell'ordine per contrastare la morsa degli interessi mafiosi e delle troppe connivenze che ancora li sostengono. A questo proposito mi sia consentito dire, pur in un clima che giudichiamo positivamente, che consideriamo un errore grave, in questo quadro, avere indebolito per esempio il codice degli appalti e aver alzato il tetto dell'uso del contante. (*Applausi*). Ci auguriamo che questo ritardo venga recuperato con immediatezza, unitamente all'avvio di questa Commissione.

Ad allarmare e a rendere urgente l'inizio dei lavori della Commissione che istituiremo a breve stasera stanno anche i recenti dati allarmanti che Legambiente ha diffuso e che tutti abbiamo visto. Oggi - come è stato ricordato già da altri intervenuti - abbiamo dei motivi in più, perché questo Parlamento ha messo in Costituzione, nel suo articolo 9, il principio della tutela dell'ambiente. Così come altrettanto significativo è stato aver modificato l'articolo 41, mettendo bene in rilievo che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti che riguardano la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Sono segnali tra l'altro inequivocabili di prospettiva del nostro Paese e della necessità di avviare con compiutezza la fase della transizione ecologica, fino ad arrivare all'obiettivo dell'uscita dall'era dei combustibili fossili e alle emissioni zero entro il 2050.

Su questo abbiamo accumulato gravissimi ritardi - diciamolo - anche rispetto a direttive e impegni europei; ritardi che - secondo noi - vanno rapidamente colmati, con coraggio e senza tirare il freno a mano davanti a decisioni europee che vanno nella direzione di tutelare l'umanità, l'economia e le persone.

Concludo con osservazioni più di merito sulla Commissione che stiamo istituendo. Fin dall'inizio, dalla sua prima istituzione durante la XII legislatura, ha rappresentato un punto di osservazione e di iniziativa molto qualificato e di controllo su un tema obiettivamente complesso, che ha visto evoluzioni normative a livello europeo e nazionale.

Tra l'altro, si usa spesso la parola orgoglio, ma credo vada riconosciuto il merito a chi, come noi, è stato in prima fila, con l'allora ministro dell'ambiente Orlando, a votare un insieme di misure legislative nei confronti degli ecoreati. Quello fu uno dei punti più qualificanti di quella legislatura: l'approvazione di quella legislazione in materia di tutela ambientale contro i reati ambientali.

Noi dobbiamo andare in questa direzione non solo contrastando penalmente i reati - cosa che dobbiamo fare e che la Commissione aiuterà a fare - ma anche e soprattutto con uno sviluppo dell'economia circolare, che è un ambito strategico, dove stanno insieme protezione dell'ambiente, qualità della vita e sviluppo economico. Noi abbiamo una percentuale di riciclaggio davvero pesante. In alcune aree del Paese c'è un riciclaggio dei rifiuti molto avanzato, ma in alcune altre parti siamo veramente ai minimi termini e questo crea ripercussioni molto negative.

Lo sblocco immediato dei decreti sulla *end of waste*, sostanzialmente la fine dei rifiuti, e la realizzazione di nuovi impianti, moderni ed efficienti sono i primi passi per rafforzare la posizione di *leadership* dell'Italia nell'economia circolare, area nella quale già possiamo vantare una eccellenza.

All'interno di questa prospettiva incoraggiante vi sono, però, dei dati allarmanti. Mi riferisco al rapporto di Legambiente. Nel 2021 i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30.000 illeciti: 30.590 illeciti, 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora; quasi 60.000 gli illeciti amministrativi contestati; 115 sono state le inchieste su corruzione da parte della magistratura; 14 i Comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 2022.

Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti monitorate da Legambiente nel 2021 sono state 38 contro le 27 dell'anno precedente e sono andati in aumento i reati. Perfino il traffico illecito degli oli vegetali esausti ha conosciuto un aumento. Insomma, sono i dati a raccontarci di un Paese ancora segnato pesantemente dalla criminalità ambientale, che assume anche forme diverse da quelle del passato e che necessitano, quindi, di analisi aggiornate e di strumenti assolutamente adeguati, per poter meglio prevenirle e contrastarle.

Dicevo dell'utilità del lavoro svolto dalle Commissioni che si sono occupate precedentemente di questo fenomeno. L'ultima Commissione ha approvato all'unanimità venti relazioni e la relazione finale: anche questo è stato un segnale importante.

Le inchieste e le relazioni hanno riguardato e hanno acceso luci importanti su fenomeni quali il traffico transfrontaliero dei rifiuti; lo stato di attuazione delle bonifiche nei siti di interesse nazionale; la gestione dei rifiuti radioattivi; la realizzazione del deposito unico nazionale; il tema degli incendi negli impianti di rifiuti, senza contare l'approfondimento e le due relazioni approvate sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, dimostrando in tal modo come i fenomeni di illegalità ambientale spesso sono connessi ad aspetti finanziari e organizzativi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Insomma, signor Presidente, l'Italia ha già pagato per non avere rispettato la tutela dell'ambiente, per avere spesso cementificato e per avere enormi difficoltà anche nell'abbattimento degli abusi edilizi. Ha pagato prezzi altissimi. Il nostro territorio ha scarsa qualità di opere, che poi alla fine non reggono davanti alle calamità naturali. L'assetto e il rammendo del territorio non ci sono stati, nonostante gli sforzi anche dei Governi passati. Questo prezzo che l'Italia ha pagato ora pesa su di noi ed è per questo che dobbiamo prevedere per le future generazioni, per oggi e per domani, un cambio di marcia. Servono il sostegno dello Stato alle pubbliche amministrazioni e procedure tecnologicamente avanzate; serve rafforzare il sistema dei controlli, approvando i decreti attuativi della legge sul sistema nazionale di protezione ambientale.

Votiamo questo provvedimento e votiamolo tutti insieme. Mettiamoci subito al lavoro, insediamo al più presto la Commissione parlamentare antimafia e, anche in questo modo Camera dei deputati e Senato - l'istituzione parlamentare - daranno un segnale e faranno il loro dovere per rendere il Paese più legale e, quindi, anche più democratico. *(Applausi)*.

[PETRUCCI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (Fdi). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi - lo ammetto - prendo la parola con un po' di emozione e per questo ringrazio il mio capogruppo, Lucio Malan - non è presente - e il mio partito, per avermi scelto per la dichiarazione di voto su un tema a me molto caro, per il quale mi batto da anni. So che dirsi emozionati quando si parla di rifiuti e del mondo degli illeciti ad esso connesso può sembrare strano; ma, in realtà, è proprio la passione che movimenta e anima il mio lavoro da amministratore di professione, che mi porta a mettere davvero il cuore nelle dichiarazioni che farò.

Non parlerò di numeri, perché lo ha già fatto chi mi ha preceduto, ma in questi pochi minuti cercherò di raccontare e sintetizzare quelle azioni che la Commissione dovrà espletare al fine di combattere gli illeciti agroalimentari, gli illeciti ambientali, quelli legati al ciclo dei rifiuti e quelli legati al ciclo dell'acqua. Rivolgo un ringraziamento al relatore, senatore De Priamo, alla Camera dei deputati, che ha portato avanti questo disegno di legge, ma anche a tutti i partiti di maggioranza e di minoranza che hanno lavorato in questo periodo per far sì che si istituisse, anche in questa legislatura, la Commissione parlamentare che - come abbiamo visto - presenta però una dicitura ampliata rispetto a quella del passato. Includere temi quali gli illeciti agroalimentari e gli illeciti ambientali, per iniziativa della maggioranza, fa capire che noi ci siamo e che, fino a oggi, chi ci ha sempre accusato strumentalmente di non essere sensibili alle materie ambientali si sbagliava di grosso. La dimostrazione è ciò che abbiamo fatto integrando il disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

Quindi, signor Presidente, questa Commissione sarà chiamata a fare un salto in avanti rispetto a quello che è stato fatto dal precedente Governo. L'obiettivo principale - lo avete detto tutti e non lo ripeto - è cercare l'illecito, monitorarlo con strumentazione idonea e con professionisti del settore, per poi fare attività di indagine con l'autorità giudiziaria; dare inizio a un'attività vera e propria di ricognizione, con una progettazione per il risanamento dei luoghi e il monitoraggio successivo del ripristino dei luoghi e della legalità. Infine, abbiamo anche inserito il monitoraggio per verificare come vengono spesi i soldi del PNRR.

Questo è ciò che abbiamo detto tutti, ma per me la Commissione deve andare molto oltre. La Commissione non deve esaurire qui il suo lavoro, ma deve andare a monte dell'illecito e ciò significa capire dove la malavita è riuscita ad insinuarsi in processi così delicati. Per fare ciò occorre lavorare su tre concetti fondamentali: norme e burocrazia, ideologia del no a prescindere ed educazione ambientale, che purtroppo non ho mai sentito nominare oggi, in questi giorni e neanche alla Camera

dei deputati. Cosa vuol dire «norme e burocrazia»? Onorevoli colleghi, vi siete mai soffermati a contare e a leggere le norme nazionali che regolamentano la gestione dei rifiuti e delle acque? Migliaia e migliaia di pagine, con frasi a volte incomprensibili, a volte in contrasto tra loro, che si prestano facilmente a interpretazioni soggettive.

Questa è solo la punta dell'*iceberg*, perché da qui ha inizio la grande frammentazione delle leggi regionali. Per darvi un'idea: come viene fatta la gestione dei rifiuti a livello italiano? La gestione dei rifiuti viene data in mano alle Regioni; le Regioni, a loro volta, delegano gli ATO, i famosi Ambiti territoriali ottimali; sono 65 gli ATO in Italia e ognuno è dotato di un proprio regolamento e i regolamenti a volte non parlano tra loro. All'interno della stessa Regione - prendo l'esempio della Toscana - abbiamo tre ATO, che hanno tre regolamenti diversi. (*Applausi*). Se voglio portare un rifiuto dal mio ambito ad un altro, diventa difficile: devo iniziare a chiedere permessi su permessi e diventa veramente una crociata.

In questo ginepraio di leggi, norme e regolamenti, immaginate con quanta facilità la criminalità e le organizzazioni a delinquere riescono a fare breccia. È chiaro che non si può andare avanti così. La lotta agli illeciti passa anche e soprattutto attraverso la presa di coscienza di questo stato dei fatti. Questa Commissione dovrà fornire al Governo materiali utili per definire un impianto normativo che parli una sola lingua per tutto il territorio italiano (*Applausi*) e, soprattutto, sia comprensibile anche ai Paesi frontalieri.

Noi portiamo i nostri rifiuti nei Paesi vicini, dove la normativa è completamente diversa, e possono fare un tragitto completamente diverso dal nostro, addirittura con una facilità che a noi sembra veramente utopia: sembra il Paese delle meraviglie. È ancora peggio quando andiamo a portarli in mare, utilizzando le navi. Queste normative tra loro non parlano. Ecco che questa Commissione dovrà fornire al Governo tutti i materiali per far sì che la legge sia unica e capibile da tutti.

Altro concetto su cui la Commissione dovrà lavorare è l'ideologia del «no» a prescindere. Ho sentito parlare tanto qui, nelle ultime settimane, ma anche in questi anni, di transizione ecologica, economia circolare e politiche *green* per uno sviluppo sostenibile. Signor Presidente, sono tutte belle locuzioni, bellissime, che piacciono ai colleghi dell'opposizione, soprattutto se c'è qualche inglesismo di mezzo, ma che oggi non trovano una conclusione nonostante i dieci anni di Governo. Vi spiego meglio: la locuzione... (*Commenti*). Io ho lasciato parlare e vorrei parlare, Presidente.

PRESIDENTE. Rispettiamo la collega. Come ho fatto rispettare anche il vostro intervento, chiedo a tutti di rispettare l'intervento della collega.

PETRUCCI (*Fdl*). La locuzione «economia circolare» definisce un sistema pensato per potersi rigenerare da solo, garantendo la sua ecosostenibilità (definizione che troviamo su tutti i libri e su Internet), non andando a intaccare le risorse presenti in natura, che serviranno alle future generazioni.

Applicando questa definizione al ciclo dei rifiuti in Italia, vediamo che non si completa. I rifiuti prodotti dai cittadini, una volta differenziati, vengono raccolti, inviati agli appositi impianti di riciclo per produrre materie prime seconde, su cui saranno realizzati nuovi oggetti, ma il cerchio per chiudersi ha bisogno che tutte le tipologie di rifiuti raccolte vengano trattate e trasformate in nuovi prodotti: non solo plastica, carta, vetro e alluminio, ma anche il rifiuto indifferenziato, il cosiddetto secco, con cui oggi noi facciamo il combustibile solido secondario (CSS), che serve a produrre energia. Sapete come produce energia? Con gli appositi impianti. L'alternativa è la discarica.

Questo cerchio non si chiude qui, Presidente, perché questi impianti in molte Regioni non vengono realizzati. Ecco che si interrompe la famosa economia circolare e si apre un altro spiraglio per le ecomafie.

Succede che in alcune Regioni il no ideologico alla realizzazione degli impianti che chiuderebbero il famoso cerchio causa invece un triplice danno: economico, ambientale e illegale. (*Applausi*). Il rifiuto invece di produrre energia a costo zero, a chilometro zero, con costi contenuti e conseguente abbattimento delle tariffe per i cittadini, prende la strada per mare e per terra verso altre Regioni o - ancora peggio - verso altri Stati europei, come la Bulgaria. Smaltire una tonnellata di CSS costa 200 euro. Lo fa il Comune di Grosseto, che, purtroppo, deve portarlo in Bulgaria perché non ci sono impianti che termovalorizzano questa risorsa economica che si chiama CSS; il tutto con un aumento

dei costi e delle emissioni di CO₂.

Il trasporto di questo rifiuto in altri territori avviene su gomma come su mare e produce CO₂, inquinamento. Tutto questo determina la nascita di un sistema di gestione aleatorio approvato dall'affollamento delle norme di cui dicevo prima: il *mix* perfetto per la criminalità organizzata.

Arrivo al terzo e ultimo punto e vado a concludere. Mi scusi, Presidente, gliel'avevo detto che sono molto passionale quando parlo di rifiuti.

Il terzo e ultimo aspetto che la Commissione dovrà trattare, anche se non rientra nei suoi compiti, è l'educazione ambientale. Una volta acquisiti i dati materiali e i risultati d'indagine, i membri dovranno trasferire questa conoscenza ai cittadini attraverso corsi di informazione e formazione. L'educazione ambientale può essere fatta ovunque e a chiunque senza limiti di età.

In un momento come questo in cui le politiche ambientali rappresentano il futuro del Paese (*Commenti*), dobbiamo giocare un ruolo importante nel diffondere, oltre che le buone pratiche da adottare per preservare il nostro pianeta (*Applausi*), anche la conoscenza delle realtà delinquenziali rappresentate dalle ecomafie che, proprio nell'ignoranza, trovano terreno fertile.

Signor Presidente, colleghi senatori, per questo e per tutte le ragioni e i numeri che abbiamo ascoltato, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia all'istituzione, mediante disegno di legge, della Commissione parlamentare di inchiesta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 536, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 366 e 375.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

RANDO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, membri del Governo, ho chiesto di intervenire, e lo faccio con grande onore, con grande emozione e con enorme senso di responsabilità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, se la interrompo.

Colleghi, almeno questa volta chiedo silenzio. (*Applausi*).

RANDO (PD-IDP). Intervengo per ricordare e fare memoria in quest'Aula dell'onorevole Pio La Torre e del suo amico autista Rosario Di Salvo. (*Applausi. L'Assemblea si leva in piedi*).

Alle ore 9,20 del 30 aprile 1982, l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, accompagnato dal suo amico autista Rosario Di Salvo, si stava recando nella sede del partito di Corso Calatafimi a Palermo.

Quando la macchina si trovava in Piazza Generale Turba, una moto di grossa cilindrata obbligò Di Salvo che guidava a fermarsi immediatamente. Seguirono raffiche di proiettili. Da un'auto scesero altri killer a completare il duplice omicidio. L'onorevole Pio La Torre morì all'istante, mentre Rosario Di Salvo ebbe il tempo di estrarre la pistola e sparare alcuni colpi prima di morire. Fino alla fine cercò di proteggere il suo segretario regionale.

Nella storia del nostro Paese era la prima volta che un deputato e segretario regionale del Partito Comunista veniva ucciso in un agguato politico mafioso.

L'onorevole Pio La Torre è stato un parlamentare della nostra Repubblica dal 1972 al 30 aprile 1982.

A quarantuno anni dal tragico agguato nei suoi confronti e nei confronti di Rosario Di Salvo, ci rendiamo conto che, oltre a ricordarlo e farne memoria, noi siamo chiamati anche e soprattutto a mandarlo a memoria. Così si diceva a scuola per le poesie e così sentiamo di poter dire per una vita esemplare, una testimonianza totalmente spesa per il bene della sua gente di Sicilia e dell'intero Paese. Se qualcuno cerca i patrioti nella nostra Nazione, abbiamo ragione di affermare che l'onorevole Pio La Torre ne costituisce un fulgido esempio. (*Applausi*).

La sua acuta e fine intelligenza, maturata alla luce degli studi e ancora di più nel radicamento delle classi popolari della sua terra, gli hanno consentito di poter capire in profondità e leggere come pochi

il fenomeno mafioso e individuare quindi gli strumenti più efficaci per contrastarlo. L'onorevole Pio La Torre ha inteso il suo impegno politico e la politica nella sua interezza come un argine al malaffare, senza compromesso alcuno, senza riguardi, senza indulgenze, anche quando le mafie, laddove si camuffavano, riescono a lusingare, a compiacere, a toccare il tallone d'Achille delle persone e delle istituzioni. Pio La Torre ha individuato piuttosto alcuni punti deboli dell'agire mafioso, che fino a quel momento erano perseguiti e ostentati dai boss come segni di forza: l'accumulo della ricchezza e l'esercizio del potere.

Per questo dico che oggi, con un'attualità bruciante e pressoché urgente, abbiamo bisogno di mandare a memoria la lezione di vita di Pio La Torre. Oggi più che ieri le istituzioni hanno bisogno di affinare conoscenze, informazioni e strumenti per impedire la crescita e la diffusione dell'economia e dei poteri delle mafie che hanno cambiato pelle; sono liquide, hanno occupato spazi nella mente di tante persone, mai affiliate ma culturalmente vicine a quel modo di pensare e di agire.

A lui dobbiamo la presentazione nel 1980 di un disegno di legge che introduceva il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi. Il testo, però, diventa legge solo nel settembre del 1982, solo dopo la morte di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa.

La sua intelligenza (da *intus legere*, leggere in profondità) gli ha consentito anche di vedere i rischi globali che si mimetizzavano dietro il falso mito della sicurezza e si è opposto con tutta l'energia di cui era capace all'istallazione dei missili a Comiso. La storia e il ricordo di Pio La Torre è una storia di oggi: la storia emblematica di un'Italia che voleva e riusciva a pensare in grande, guardando al futuro; la storia di un Paese che non voleva voltarsi dall'altra parte. Aveva capito già negli anni Settanta che la mafia siciliana si era allargata al Nord, che operava nella finanza e nell'impresa. Appena eletto in Parlamento nel maggio del 1972, entrò a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

L'introduzione dell'articolo 416-*bis* del codice penale e la legge sulla confisca dei beni mafiosi rappresentano per il nostro Paese uno dei grandi lasciti di Pio La Torre: proposte che segnano una svolta radicale nella lotta contro la criminalità organizzata. Aveva messo insieme le due grandi battaglie di civiltà: l'impegno per la pace e l'impegno contro la mafia. È da sottolineare la modernità di un uomo politico che aveva uno sguardo lungo e largo nell'affrontare le questioni della libertà, dell'intimidazione mafiosa che uccideva le persone e lo sviluppo sociale ed economico.

L'omicidio dell'onorevole Pio La Torre si inquadra in questo contesto. Tanti erano i segnali che si sono voluti dare al Paese con il suo omicidio, uno tra tutti quello preventivo, proprio per la sua attività contro la mafia: era riuscito a far unificare due disegni di leggi in un unico testo per accelerarne l'approvazione. La mafia e i poteri politici che si nutrivano dei rapporti con la mafia non lo potevano tollerare. L'altro segnale era quello intimidatorio: la politica non doveva occuparsi degli arricchimenti illeciti dei mafiosi e di coloro che con la mafia convivevano e colludevano.

Il lascito politico, sociale e civile dell'onorevole Pio La Torre non possiamo e non dobbiamo perderlo. È un lascito che deve trasformarsi in responsabilità davanti al Paese e che ci riguarda tutti, opposizione e maggioranza. Ha pagato il prezzo più alto: sia una testimonianza per tutte e tutti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice, le ho lasciato qualche minuto in più, perché non si può zittire la lotta alla mafia e, quindi, la ringrazio. La Presidenza si associa alle sue parole. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 3 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ([411](#))

ARTICOLI DA 1 A 32 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Capo I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

Approvato

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

Approvato

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

Approvato

(Titolarietà delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)* - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

- a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
- c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
- d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

Approvato

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

Approvato

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)* - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario,

aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.

Approvato

(Aumento della sanzione amministrativa)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.

Approvato

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 8.

Approvato

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

Approvato

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 10.

Approvato

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 11.

Approvato

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 12.

Approvato

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 13.

Approvato

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 14.

Approvato

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 15.

Approvato

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga ».

Art. 17.

Approvato

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 18.

Approvato

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

Approvato

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 20.

Approvato

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - *(Durata)* - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 21.

Approvato

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 22.

Approvato

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

Approvato

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 24.

Approvato

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 25.

Approvato

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 26.

Approvato

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-bis »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 27.

Approvato

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 28.

Approvato

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 29.

Approvato

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b*).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 30.

Approvato

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 31.

Approvato

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera *a-bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera *b*), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

d) alle lettere *c*) e *d*), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 32.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ([536](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

- l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
- m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati;
- o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
- p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Approvato

(*Composizione della Commissione*)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([366](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
 - a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
 - b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
 - c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa

nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di

- sogetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 536.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([375](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
- svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
 - accertare e indagare le possibili connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
 - accertare e indagare l'attualità di specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
 - verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
 - accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
 - verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
 - verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle materie oggetto dell'inchiesta e in modo specifico per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione, e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;
 - monitorare il fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei

rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica e ogni altra condotta o prassi gestionale che sia foriera di rischi per la salute pubblica e degli operatori;

i) operare per l'individuazione delle *best practice*, delle tecnologie e dei procedimenti riconosciuti di migliore qualità nella raccolta, nel trattamento, nella trasformazione, nel recupero e nella valorizzazione del rifiuto anche avvalendosi di accordi, intese, programmi di lavoro con enti di ricerca pubblici o privati, università e dipartimenti. Promuovere la conoscenza di tecnologie e procedimenti sperimentali che, nel medesimo campo, presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, al fine di favorirne un'utile diffusione in tutto il territorio nazionale, in osservanza dei principi dell'economia circolare;

l) indagare sull'efficacia, sulla chiarezza e sull'attualità del sistema normativo vigente e sulle possibili migliorie che agevolino i tratti preventivi e la migliore collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

m) individuare previamente le possibili evoluzioni e tendenze illecite del ciclo dei rifiuti anche in ragione della trasformazione del sistema produttivo, delle nuove tipologie di rifiuti da smaltire, delle tecnologie e delle nuove realtà criminali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 536.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 411

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 411

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 536, 366 e 375

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 536, 366 e 375

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali

- consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;
un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 411:

sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 23, la senatrice Tubetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 536:

sulla votazione finale, il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Croatti, Damante, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Fina, Franceschelli, Furlan, Giacobbe, La Pietra, Leonardi, Lombardo, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Pirro, Pogliese, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Segre e Sisto.

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Valente Valeria

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere (92)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia).

(assegnato in data 02/05/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XII Commissione (Affari sociali), nella seduta del 20 aprile 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio (COM/2022) 721 final) (*Doc XVIII*, n. 4).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 147).

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 2023, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 final), approvato, nella seduta del 18 aprile 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 4).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 148).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Paolo Acciari, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Stefano Versari, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 24 e 27 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del Made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Consultazione pubblica in materia di prominente dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 149);

la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del Made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «"*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*" di cui alla delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 150);

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2023/0123/I relativa allo schema di regolamento recante «"*Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2023, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*", nonché lo "*Schema di modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*", di cui alla delibera n. 445/22/CONS"».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 151).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 27 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2023/000 TA 2023 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2023) 202 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano" (C(2023) 2320 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
-

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 28 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 75);

dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (UNMS-APS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 76);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 77);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 78);

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 79).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Paroli e Maffoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00412 del senatore Borghesi.

Interrogazioni

[DE ROSA](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [MAZZELLA](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOREFICE](#), [NAVE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione di scelte normative intervenute in sede comunitaria, è stata introdotta una più sistematica revisione e integrazione di gran parte della normativa sulla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. Ciò perché esso, abrogando una buona parte dei testi normativi specifici, all'epoca ancora vigenti, ha unificato la maggior parte delle norme "prevenzionali", anche se alcune attività, come quelle dei lavori in ambito marittimo, portuale e ferroviario, sono ancora disciplinati da vecchie previsioni normative;

dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato "Campo di applicazione", emerge che con decreti ministeriali, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 15 settembre 2012, si sarebbe dovuto provvedere a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi (risalente al luglio del 1999), relativa al settore delle navi da

pesca (risalente al luglio del 1999), relativa all'ambito portuale (risalente ad agosto del 1999) e relativa all'ambito ferroviario (risalente ad aprile del 1974) con la disciplina recata dal suddetto decreto legislativo;

sono trascorsi quasi 11 anni dalla scadenza del termine per l'adozione dei predetti decreti ministeriali di coordinamento normativo, senza che questi siano stati emanati;

considerato che:

l'intervento normativo assume un ruolo di fondamentale importanza soprattutto sotto il profilo dell'effettività della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro attraverso l'adeguamento della normativa del settore marittimo, portuale e ferroviario, risalente al 1974 e al 1999, le cui condizioni negli ultimi decenni sono mutate, anche in ragione delle nuove tecnologie nautiche e ferroviarie, creando nuovi rischi per la sicurezza e la salute, una nuova organizzazione del lavoro, e, al contempo, la necessità di una rivisitazione del sistema sanzionatorio per le condotte in violazione di legge, che possano fungere da deterrente ed aspirare ad una più efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dei citati comparti;

è urgente l'emanazione di disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito del settore marittimo, portuale e ferroviario prevista dal citato articolo 3, comma 2, e oltretutto dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo n. 81 del 2008, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'art. 62, comma 2;

si rende, pertanto, necessario scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei predetti settori, o il protrarsi di condotte non conformi alle più attuali esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati nel settore marittimo, portuale e ferroviario,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle circostanze esposte;

quali misure urgenti intenda adottare al fine di verificare le cause dell'omessa emanazione dei decreti ministeriali, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e quali azioni intenda intraprendere per la loro sollecita emanazione.

(3-00390)

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel pomeriggio del 2 luglio 2022 si sono perse le tracce di Daouda Diane, giovane mediatore culturale originario della Costa d'Avorio e residente ad Acate (Ragusa) dopo essere arrivato in Italia nel dicembre 2014;

Daouda Diane, secondo le prime ricostruzioni della stampa, lavorava "in nero" per la "SGV Calcestruzzi" di Acate. Una situazione, quest'ultima, che sembrerebbe essere dimostrata da due video girati dallo stesso Diane il giorno della sua scomparsa. Nel corso di questi ultimi Diane si filma nel cantiere della SGV mostrando, a suo dire, in che condizioni fosse costretto a lavorare: senza alcuna protezione se non un paio di vecchie cuffie e una mascherina, con il compito di pulire da solo una betoniera con il martello pneumatico in mano;

Daouda Diane, sempre secondo le ricostruzioni della stampa, avrebbe inviato i suddetti video al fratello in Costa d'Avorio e all'amico e coinquilino Marcire Doucoure e, dalle ore 14:38, ora dell'ultimo invio, si sarebbero perse le sue tracce;

nella sua stanza Diane aveva il passaporto, il permesso di soggiorno in originale, soldi e un biglietto aereo per la Costa d'Avorio, con volo prenotato per il 22 luglio, presumibilmente per far ritorno a casa dalla sua famiglia;

sull'accaduto la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio volontario e occultamento di cadavere;

considerato che:

in Italia il lavoro sommerso riguarda quasi 3 milioni di persone, pari a un tasso di irregolarità del 12 per cento, di cui un quarto attive nel lavoro domestico;
nel settore delle costruzioni il numero di irregolari è di circa 230.000 unità;
nel nostro Paese, stando ai dati INAIL del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 652.002: un aumento del 29,8 per cento rispetto alle 502.458 del medesimo periodo del 2021 (32,5 per cento in più rispetto al 2020 e 10,4 per cento in più rispetto al 2019);
sono 1.006 le denunce d'infortunio con esito mortale presentate all'Istituto entro il novembre 2022;
è da registrare l'aumento delle vittime extracomunitarie (da 131 a 140) e comunitarie (da 41 a 49), mentre diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani;
quanto accaduto a Daouda Diane ha segnato profondamente la coscienza dell'intera comunità destando dolore e sconforto. Il coordinamento dell'associazione "Libera" di Ragusa, assieme alle associazioni della rete (CGIL, ANPI, Caritas Ragusa, Emergency Pozzallo, i circoli provinciali di Legambiente, Mediterranea saving humans, MH-Casa delle culture), sin da subito si è mobilitato per tenere accesi i riflettori sulla scomparsa di Daouda e per chiedere di conoscere la verità su quanto è accaduto per la famiglia di Daouda Diane e per l'intera comunità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali urgenti iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per affrontare l'annoso tema del lavoro sommerso che troppo spesso, soprattutto nel Mezzogiorno, coinvolge anche moltissimi cittadini extracomunitari.

(3-00392)

[TURCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la SIET (poi Nuova SIET), impresa dell'indotto ILVA dal 1971, impegnata a svolgere lavori di movimentazione stradale e trasporti collegati al ciclo integrato per la produzione di acciaio e relativi derivati, impiegava più di 600 dipendenti ai tempi della gestione pubblica dell'impianto siderurgico;
con la privatizzazione dell'Italsider, divenuta ILVA, tutti i contratti di appalto in essere con la Nuova SIET vengono risolti e i nuovi vertici dello stabilimento le impongono la cessione dei beni aziendali, assorbendo e continuando le attività precedentemente svolte dalla Nuova SIET attraverso gli stessi macchinari e gli stessi dipendenti di quest'ultima. I dipendenti, posti in mobilità dalla Nuova SIET il 28 febbraio 1999 vennero riassunti, senza soluzione di continuità, da ILVA il 1° marzo 1999 a seguito di una vera e propria novazione contrattuale;

con la novazione contrattuale operata dalla gestione privata ILVA, venivano cancellati gli accordi sindacali che prevedevano espressamente il passaggio diretto e immediato dei dipendenti della SIET con le stesse condizioni economiche e giuridiche acquisite, in considerazione dell'assorbimento di tutte le attività da parte dell'ILVA;

di fatto, con i nuovi contratti di lavoro si sono verificate consistenti decurtazioni stipendiali, oltre al mancato riconoscimento degli istituti contrattuali maturati in anni di servizio dai lavoratori, mentre l'ILVA fruiva delle agevolazioni contributive riconducibili *ex lege* per la riassunzione di personale dalle liste di mobilità;

considerato che:

nel novembre 2000 l'Ispettorato del lavoro di Taranto, su richiesta della Procura di Taranto, attivata su esposto sindacale, ha accertato l'evasione contributiva e notificato ai componenti dell'organo amministrativo ILVA gli illeciti amministrativi, senza che gli stessi provvedessero al pagamento del dovuto;

il 20 marzo 2007, dopo circa 40 udienze e decine di testimonianze (dipendenti ex SIET, amministratore SIET, dipendenti ILVA, rappresentanti sindacali e ispettori INPS), il Tribunale di Taranto, nella sentenza di primo grado, ha riconosciuto ai dipendenti ex SIET e alla stessa INPS il diritto al risarcimento danni subiti e ha condannato i Riva per truffa;

l'11 dicembre 2009, il giudice di secondo grado ha accolto il ricorso in appello delle parti condannate in primo grado e assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Il deposito delle motivazioni della sentenza venne eseguito solo il 24 gennaio 2011 a seguito di numerose interpellanze parlamentari presentate su sollecitazione dei dipendenti coinvolti nei procedimenti;

per la stessa fattispecie, un altro dipendente ex Nuova SIET propose ricorso autonomo presso la sezione lavoro del Tribunale di Taranto agli inizi del 2012, conclusosi con esito favorevole per il ricorrente e il riconoscimento dell'avvenuto trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, e quindi delle retribuzioni pregresse fino al pensionamento. Tale giudizio non è stato appellato e pertanto è divenuto definitivo,

si chiede di sapere:

quanto ancora dovranno attendere i dipendenti ex Nuova SIET per vedersi riconoscere i propri diritti e istituti contrattuali acquisiti nel corso del rapporto di lavoro instaurato con questa e disconosciuti dall'illegittima novazione contrattuale perpetrata da ILVA, in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 2112 del codice civile, così come riconosciuta nel 2012 dalla sezione lavoro del Tribunale di Taranto;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire in maniera dirimente sulla vicenda.

(3-00394)

[ZAMBITO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

lo stabilimento siderurgico JSW di Piombino si trova in uno stato di prolungata inattività, nonostante l'acquisizione, oltre 4 anni fa, degli impianti da parte del gruppo indiano Jindal. I 1.500 lavoratori coinvolti dall'inattività dell'azienda sono in cassa integrazione e l'ultimo rinnovo scadrà nel mese di gennaio 2024 per JSW, e nel mese di settembre 2023 per Piombino Logistics;

la JSW Steel Italy S.r.l., con l'accordo sottoscritto con le istituzioni pubbliche in data 24 luglio 2018, si impegnava ad attuare un complesso piano industriale di rilancio dello stabilimento. Ad oggi, tuttavia, il predetto piano è stato totalmente disatteso e lo stabilimento si trova in una situazione di grave carenza manutentiva e produttiva, incluso il grave stato di decadimento delle infrastrutture portuali attualmente in concessione demaniale e demaniale marittima, peraltro, scaduta il 31 marzo 2023;

nel corso degli anni l'azienda ha presentato aggiornamenti del piano industriale i cui contenuti sono risultati però insufficienti rispetto alle prospettive e alle attese dei lavoratori coinvolti, delle istituzioni locali e di un territorio che considera la siderurgia parte essenziale del suo sviluppo;

nei mesi scorsi, sono emerse notizie su una trattativa in corso tra l'operatore siderurgico Arvedi e il gruppo indiano Jindal in merito ad una possibile acquisizione dello stabilimento JSW di Piombino, in seguito decaduta per il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti;

il 22 giugno 2022, il Ministro *pro tempore* dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, aveva annunciato l'istituzione di un "organismo di sorveglianza" per vigilare sugli impegni di JSW Steel Italy S.r.l. in un nuovo accordo di programma propedeutico all'assegnazione della commessa delle rotaie da parte di RFI. Lo stesso Ministro aggiunse che: "la mancata ottemperanza ai nuovi impegni da sottoscrivere, prima dell'assegnazione della commessa, avrebbero portato alla decadenza immediata del contratto di Rfi";

nel mese di ottobre 2022, non appena insediato l'attuale Governo, senza un nuovo accordo di programma invocato dalle parti sociali, RFI aveva comunque assegnato a JSW una prima parte della commessa di rotaie per oltre 400 milioni di euro. Il 13 marzo 2023 è stata, inoltre, assegnata a JSW una nuova commessa da 922 milioni di euro per un totale complessivo, ad oggi, di circa 1.4 miliardi di euro;

tali commesse fanno riferimento all'accordo di programma del 2018 e non è, pertanto, prevista alcuna forma di penalità per l'azienda in caso di mancato adempimento degli impegni assunti in sede di firma dell'accordo di acquisto delle acciaierie di Piombino;

la proprietà ha rinviato ulteriormente la presentazione di un nuovo piano industriale per lo stabilimento siderurgico JSW di Piombino, impegnandosi però ad ufficializzarlo entro la prossima estate;

considerato che:

nel corso dell'incontro del 27 aprile scorso svoltosi presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy alla presenza di rappresentanti del Governo, dei sindacati, della Regione Toscana e degli enti locali, la proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino ha preteso ulteriori risorse pubbliche, oltre alle suddette commesse da 1,4 miliardi di euro, come condizione di partenza per presentare il nuovo

piano industriale;

tutte le organizzazioni sindacali convocate per la prima volta al tavolo istituzionale presso il Ministero hanno rigettato la proposta avanzata dalla proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino, considerandola una forzatura e sottolineando come l'azienda abbia continuamente disatteso ogni impegno contenuto nel *business plan* e nell'Accordo di programma del 2018;

la stessa sottosegretaria al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, presente all'incontro, ha condiviso la posizione del sindacato;

il Governo ha confermato l'importanza dello stabilimento di Piombino, che deve avere un ruolo strategico nel Piano della siderurgia nazionale, e si è impegnato ad effettuare altri incontri bilaterali per giungere ad un piano industriale condiviso, riconvocando il tavolo istituzionale entro il prossimo mese di giugno;

in questo contesto va rimarcato come da tempo le istituzioni locali stiano denunciando la mancata convocazione, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, del tavolo dei sottoscrittori degli specifici accordi di programma stipulati nel 2014 e nel 2018 per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, al fine del rilancio dello stabilimento e del territorio, della bonifica dell'area e dello sviluppo infrastrutturale e portuale;

le concessioni demaniali marittime inerenti alle infrastrutture portuali e di altre aree produttive di pertinenza dello stabilimento sono ormai in procinto di scadere e, in assenza di un piano industriale valido e condiviso con tutte le istituzioni, non sarà possibile prorogarle o rinnovarle; ciò determinerebbe la conseguente apertura di un procedimento di incameramento da parte dello Stato di tutti i beni di non facile rimozione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere in relazione alle inadempienze della proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino;

quale ruolo e funzione intenda riconoscere ed assegnare al sito siderurgico di Piombino nell'ambito del Piano della siderurgia nazionale e se il Governo intenda avere un ruolo nella *governance* dello stabilimento siderurgico di Piombino tramite Invitalia.

(3-00396)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [GIORGIS](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [COTTARELLI](#), [DELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MIRABELLI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, esponenti del gruppo di estrema destra "Do.Ra", hanno interrotto le celebrazioni in corso presso il Comune di Azzate, in provincia di Varese, minacciando i partecipanti alle celebrazioni e ignorando gli inviti ad allontanarsi delle forze dell'ordine;

il predetto gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, è un'organizzazione che, come si legge sul relativo sito *web*, si dichiara "ancorato al fascismo e al nazionalsocialismo" ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura della sede di Caidate di Sumirago, sempre nella provincia di Varese, nel 2017, a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti fascisti di Do.Ra non sono nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vice questore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni, e minacce, rivolte al giornalista del quotidiano "la Repubblica", Paolo Berizzi. A tali gravissimi fatti si aggiungano, inoltre, i continui comunicati stampa intrisi di violenza e, non da ultimo, le rune in onore dei caduti delle SS impiantate nei pressi del sacrario partigiano sul monte San Martino, simbolo della Resistenza nel Varesotto;

occorre evidenziare come il primo firmatario del presente atto, con l'interrogazione 3-00120, avesse già richiesto al Ministro in indirizzo, a seguito dell'affissione di locandine di Capodanno ritraenti

quattro membri delle SS naziste che brindano, l'adozione di iniziative urgenti al fine di porre immediatamente fine alle attività del predetto gruppo neofascista. Tuttavia ad oggi l'atto di sindacato ispettivo non ha avuto alcuna risposta;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del Partito Nazionale Fascista; in attuazione di tale disposizione la legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come "legge Scelba", ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo e punisce con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista;

la predetta legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica; il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; la propaganda razzista; l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

come di tutta evidenza le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrano pienamente nelle condotte vietate dalla "legge Scelba" che, inoltre, all'articolo 3 prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo adotti il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere per quali motivi, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo non abbia ancora provveduto allo scioglimento del gruppo di estrema destra Do.Ra nel rispetto delle disposizioni, di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645.

(3-00391)

[CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [SENSI](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Iran la repressione delle proteste contro il regime degli Ayatollah continua con un'ondata di arresti e condanne a morte;

nello scorso mese di ottobre 2022 il cantante *rap* di origine curda Saman Yasin è stato arrestato presso la propria abitazione con l'accusa di aver sostenuto le proteste in corso;

lo scorso 29 ottobre è stato condannato a esecuzione capitale in primo grado con l'accusa di "Moharebeh", ovvero "inimicizia contro Dio", dalla 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica, per aver criticato il regime sui *social network*, mostrando il suo sostegno verso i manifestanti, per aver dato fuoco ad un cassonetto delle immondizie, per aver partecipato alle manifestazioni ed aver cantato alcune "canzoni rivoluzionarie", scritte da lui stesso;

contemporaneamente alla sentenza di morte per Saman Yasin, oltre 227 legislatori iraniani hanno esortato la magistratura ad applicare pene esemplari per tutti gli autori di crimini e per i rivoltosi;

secondo quanto riferito da fonti di Amnesty International, Saman sarebbe stato sottoposto a torture (percosse, finta impiccagione, esposizione prolungata al freddo) allo scopo di estorcergli delle false confessioni; successivamente il ricorso presentato da Saman è stato accolto dalla Corte suprema nel dicembre 2022 con la motivazione di aver rinvenuto delle incongruenze nelle motivazioni della condanna ed è stato perciò rinviato alla 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica;

la 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica è presieduta da Abolqasem Salavati, magistrato sanzionato dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti e dalla UE, poiché accusato di aver spesso inflitto lunghe pene detentive, frustate o morte a giornalisti, avvocati, attivisti politici e minoranze etniche e religiose;

si aggiunga che, secondo quanto sostenuto dall'ONU, circa 14.000 persone, tra cui anche bambini, sono state arrestate e messe in carcere dal regime dall'inizio delle proteste, non soltanto manifestanti, ma anche artisti, *blogger*, giornalisti e persone comuni che in qualche modo hanno, anche attraverso i *social network*, manifestato il loro malcontento per la dittatura iraniana tramite l'arte;

l'atteggiamento repressivo del Governo iraniano è in aperta contraddizione con quanto dichiarato a inizio novembre dall'ambasciatore iraniano Amir Saeid Jalil che aveva invitato l'ONU a non intromettersi in questioni interne, ribadendo che l'Iran incoraggia i diritti umani, appoggia la libertà di espressione e la libertà di riunirsi pacificamente;

nel nostro Paese si è rapidamente diffusa una campagna *social* volta a sensibilizzare gli attori istituzionali sulla richiesta di immediata scarcerazione per Saman; al riguardo si evidenzia come il processo sia stato fissato per l'8 maggio prossimo e ci sono tutti i presupposti, e le preoccupazioni, che venga condannato ingiustamente a pene severissime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente attivarsi in tutte le opportune sedi internazionali, nonché in sede europea, al fine di sostenere ogni iniziativa volta a favorire l'immediata scarcerazione di Saman.

(3-00393)

[MISIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sono 83 i minori ucraini non accompagnati (dagli 8 ai 18 anni), provenienti dall'orfanotrofio di Berdjansk, porto del Mar d'Azov, ospiti ormai da tredici mesi in una struttura di accoglienza del comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo;

il 20 marzo 2022 arrivarono in questo comune 115 minorenni ucraini; di questi 6 sono diventati maggiorenni e sono stati adottati, 5 sono stati rimpatriati, mentre altri 21 sono stati accolti nei comuni di Bedulita e Pontida;

premessi inoltre che:

ai sensi della normativa vigente è riconosciuta la somma pari ad un massimo di 100 euro *pro capite* al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina;

a fronte della richiesta di rimborso fatta dal comune di Rota d'Imagna al Ministero dell'interno per le spese sostenute negli ultimi tredici mesi, sono state rimborsate solo quelle relative a tre mensilità;

questo grave ritardo compromette l'erogazione dei servizi essenziali per garantire accoglienza e assistenza adeguate, come è stato fatto fino a questo momento: i ragazzi di Rota sono infatti un caso unico in Italia, poiché solo lì c'è un gruppo così numeroso;

si tratta di un esempio ammirevole di inclusione in un borgo che, per quanto piccolo, li ha accolti "pienamente", dalle scuole agli operatori e volontari che provano a rispondere alle loro esigenze, a cominciare dall'insegnamento dell'italiano che alcuni di loro conoscono bene;

considerato che:

quanto sta accadendo al piccolo comune di Rota d'Imagna si pone in contrasto con le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina introdotte nella XVIII Legislatura e prorogate da ultimo dal cosiddetto "decreto milleproroghe";

l'articolo 3 del decreto-legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, incrementa di 47.711.000 euro per l'anno 2023 le risorse da destinare ai comuni; come riportato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento "tali oneri sono funzionali ad assicurare il solo rimborso dei costi sostenuti dai Comuni per i minori provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero dati in affidamento familiare",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire al comune di Rota d'Imagna la possibilità di continuare a svolgere l'importante compito di accoglienza e assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel rispetto della normativa vigente, garantendo la continuità di servizi adeguati, ora messa seriamente a rischio.

(3-00395)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[IRTO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", concerne la riorganizzazione

di alcuni enti previdenziali;

esso ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

le casse operano quindi nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico ossia di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2014, n. 24221, le casse non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite dall'istituto bensì dallo Stato italiano alla stregua di tutte le altre amministrazioni pubbliche;

il 30 marzo 2023 si è tenuto a Roma, in occasione degli stati generali delle casse previdenziali professionali, un *sit-in* sull'iniquità delle stesse casse ENPAM, forense, ENPAF, dei geometri, degli infermieri, degli architetti;

la manifestazione è nata dall'esigenza di molti professionisti, i quali obbligatoriamente sono iscritti alle casse previdenziali private e in virtù del fatto di appartenere ad un ordine professionale sono chiamati a versare i contributi di tasca propria ad una cassa privata, gestita come un'azienda, da organismi che non rispondono allo Stato;

oggi purtroppo questi professionisti trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, dove l'offerta è al ribasso e la tanta precarietà spesso costringe soprattutto i giovani ad emigrare all'estero;

per quanto concerne i medici dipendenti, questi chiedono con urgenza la riforma del decreto legislativo citato che riguarda anche l'ENPAM ed in particolare la cancellazione dell'obbligatorietà della contribuzione alla cassa per quei titolari di una posizione contributiva presso l'INPS in modo tale che la contribuzione obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

la *ratio* di tale richiesta si fonda sul presupposto dell'irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l'INPS, obbligato a versarli anche all'ENPAM, per poi percepire una pensione più che modesta;

questa inspiegabile anomalia, su 19 casse previdenziali privatizzate, è presente solo in tre casse; ENPAM, ENPAF ed ENASARCO;

inoltre gli stessi medici dipendenti chiedono che venga limitata e meglio definita l'autonomia della quale godono gli amministratori delle casse in relazione al decreto legislativo, autonomia che comporta notevoli spese che gravano sui bilanci e che sottraggono risorse destinate alle pensioni degli iscritti;

fonti di stampa riportano l'elevato numero dei consiglieri di amministrazione e gli elevatissimi costi per gli emolumenti percepiti negli anni del presidente Oliveti, 649.906 euro circa all'anno (è in ENPAM dal 1995) e 2.156.148 euro solo per i componenti del consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche normative, per rivedere le disposizioni vigenti;

se non ritengano opportuno valutare la cancellazione dell'obbligatorietà ENPAM per quei medici, già titolari di una posizione contributiva presso l'INPS, in modo tale che la contribuzione obbligatoria all'ENPAM diventi esclusivamente volontaria, prevedendo, altresì, la restituzione di quanto versato con gli interessi al raggiungimento dell'età pensionabile o il trasferimento all'INPS o in altre casse di quanto eventualmente già versato.

(4-00417)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

un articolo de "Il Sole-24 ore" del 28 aprile 2023, a firma di Sissi Bellomo, riporta la notizia per cui, secondo un'analisi del *think tank* "Ember", nello scorso inverno l'utilizzo del carbone nelle centrali elettriche in ambito europeo è diminuito, mentre il nostro Paese risulta essere in controtendenza, insieme solo a Ungheria e Finlandia;

l'Italia risulta essere in assoluto lo Stato membro che ha maggiormente premuto l'acceleratore sul carbone, incrementando del 28 per cento (ossia di 2,35 terawattora) la generazione elettrica dal combustibile più sporco tra ottobre 2022 e marzo 2023, quando nello stesso periodo nell'Unione europea l'elettricità da carbone risulta calata in media dell'11 per cento (o 27 terawattora) su base annua, nonostante una frenata analoga per la generazione da gas (13 per cento in meno, ovvero 38 terawattora in meno);

in questo momento storico, la ricerca di nuove fonti approvvigionamento energetico appare quantomai di assoluta importanza e strategicità e, inoltre, la direzione di incentivare e semplificare le opere connesse ai finanziamenti PNRR per la produzione di energia da fonti rinnovabili risulta essere un contributo fondamentale per consentire al Paese di fare un significativo grande passo in avanti verso l'autonomia da fonti fossili;

nel luglio 2022 il Parlamento europeo ha votato favorevolmente la proposta della Commissione di inserire gas naturale e nucleare tra le fonti di energia sostenibile dal punto di vista ambientale nell'ambito della cosiddetta tassonomia UE;

in occasione della recente riunione sul nucleare a Stoccolma promossa per il 28 febbraio dalla Francia, a margine del Consiglio europeo informale energia e trasporti, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che, nel rispetto istituzionale che richiede il tema, l'Italia non può "sedersi a un tavolo sul nucleare, prima di aver affrontato e risolto a livello parlamentare e giuridico il divieto di generare energia nucleare nel territorio nazionale sancito e ribadito dalla volontà popolare",

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in possesso in merito ai consumi nazionali di carbone per l'alimentazione di centrali elettriche;

quali siano i provvedimenti che intenda assumere per consentire anche al nostro Paese di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove e più sicure tecnologie per la produzione di energia dal nucleare.

(4-00418)

[POTENTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

recenti notizie di stampa riportano il caso di Chiara La Mendola, morta a 23 anni, nel dicembre del 2013, dopo essere stata sbalzata dal suo *scooter* a causa di una buca profonda ben 12 centimetri. Il fatto accadeva ad Agrigento;

il Tribunale di Agrigento aveva giudicato due funzionari del Comune (il dirigente dell'ufficio tecnico e il responsabile delle strade) colpevoli di omicidio colposo e condannati alla pena di un anno di reclusione per la "mancata riparazione di una profonda buca stradale";

la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione circa due anni fa, depositando, però, le motivazioni ben oltre i 90 giorni previsti dal codice di rito penale, oltre l'anno e mezzo;

successivamente, si è saputo che il giudice che aveva emesso la sentenza di appello era andato in pensione e non erano subentrati altri giudici. Con la mancanza del deposito delle motivazioni c'era il rischio concreto che il reato andasse in prescrizione e la causa civile restasse congelata;

a seguito delle proteste dei fratelli di Chiara La Mendola, anche per il tramite dei *mass media*, le motivazioni sono state depositate, rimanendo, però, la gravità e l'inammissibilità del lunghissimo ritardo,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda promuovere a tale riguardo.

(4-00419)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa.* - Premesso che nelle immediate adiacenze del lago di Vico, in provincia di Viterbo, insiste la cosiddetta "Chemical City", un'area militare che negli anni Trenta era centro di produzione e magazzino di materiali di difesa NBC ovvero nucleare, chimica e batteriologica, la cui attività di stoccaggio anche da diverse aree del Paese è continuato probabilmente fino agli anni Cinquanta, come, tra l'altro, deposito di bombe al fosforo;

considerato che:

la prima attività di bonifica militare di cui si abbia contezza risale agli anni Novanta, periodo in cui l'opinione pubblica venne a conoscenza del sito in questione a seguito del rilascio di una nube tossica che, per fortuna, non creò particolari danni e conseguenze; da allora molte notizie si diffusero sul sito di stoccaggio, sugli edifici, i laboratori, i *bunker* e magazzini fatiscenti al suo interno, sulle possibili fonti di contaminazione esistenti ancora nel perimetro;

successivamente furono persino diffusi, da inchieste giornalistiche, documenti militari abbandonati nei corpi di fabbrica nei quali erano indicate le attività svolte e le sostanze presenti nel sito, oltre che fotografie delle strutture fatiscenti, cisterne corrose, tubi dai quali percolavano sostanze, ancora, dopo 60 anni;

considerato altresì che:

negli anni numerose sono state le denunce di presenza, nelle adiacenze dei luoghi in questione e nelle acque del lago di Vico, di sostanze riconducibili all'attività della "Chemical City" con richieste anche da parte di medici dell'ISDE di fare chiarezza sull'avanzamento delle bonifiche militari e di procedere ad analisi approfondite nella zona unitamente alle dovute bonifiche ambientali;

si è conclusa da poco la definitiva bonifica bellica e ambientale da parte dell'esercito che ha riconsegnato al demanio il primo ettaro e mezzo dell'area in questione, ricadente nel comune di Ronciglione, che già ne ha fatto richiesta di acquisizione;

ritenuto che restano da bonificare altri due lotti ben più vasti, di circa 38 ettari ciascuno, e risulta all'interrogante che i lavori non verranno eseguiti dai militari, bensì si procederà ad un affidamento a privati,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per attuare al più presto la bonifica delle aree mancanti secondo la legislazione vigente e gli impegni presi, con la prioritaria rimozione delle sostanze nocive alla salute nelle aree civili prospicienti.

(4-00420)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

negli ospedali veneti dell'azienda ULSS 6 Euganea nel 2022 sono state segnalate dagli operatori sanitari 179 aggressioni da parte di pazienti, 143 in forma verbale e 36 in forma fisica;

si tratta del dato più alto degli ultimi anni: nel 2021 le segnalazioni furono 94, l'anno prima 114; nel 2019 furono 75 e nel 2018 sono state 77;

il *trend* in continua crescita rappresenta la spia del malessere sociale di cui fanno le spese medici, psichiatri ed infermieri;

osservato che:

la cronaca recente mostra come a livello nazionale vi sia una recrudescenza del numero delle aggressioni specifiche rivolte maggiormente agli operatori sanitari ospedalieri e psichiatrici (quando non anche alla semplice comunità);

la morte della dottoressa Barbara Capovani di Pisa è solo l'ultimo caso di vittima di brutale violenza contro gli operatori sanitari che si aggiunge alle altre 4.821 aggressioni registrate dall'INAIL nel triennio 2019-2021 (con un calcolo approssimativo di 1.600 aggressioni subite ogni anno dai sanitari del SSN, mediamente 4 al giorno);

il dato più significativo e prevalente su tutti è che i soggetti violenti per il 44,18 per cento dei casi sono conosciuti e già in cura presso i centri preposti alle cure per le malattie mentali;

i poli di cura non risultano attrezzati di mezzi, uomini e metodi per la risposta alle imprevedibili esternazioni e aggressioni;

non tutte le malattie da disturbo comportamentale e sociale sono risolvibili con diagnosi e terapie con psicofarmaci e pertanto risultano parzialmente curabili o incurabili;

ritenuto che:

la situazione di "criticità" si dimostra essere sempre più "insostenibile";

in chiave di prevenzione, occorra rivedere i cardini su cui poggia la legge n. 113 del 2020;

sono necessari interventi plurimi di sostegno concreto agli operatori psichiatrici che si trovano, per carenze di strutture ed asincronie normative, a dover gestire nei medesimi spazi e con i medesimi percorsi di recupero casi di soggetti di tossicodipendenze e reintegro sociale e soggetti con

comportamenti violenti non sempre e necessariamente curabili e che pertanto sfuggono ad ogni tipo di condizionamento o osservazione,

si chiede di sapere quali siano gli strumenti con i quali il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far fronte al problema relativo all'aumento delle aggressioni al personale sanitario della rete ospedaliera-ASL e, in specie, dei centri per la cura delle malattie mentali.

(4-00421)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che il Comune di Bassano romano (Viterbo) sta realizzando un blocco di spogliatoi e tribune del campo sportivo comunale in un'area sottoposta alle norme di tutela indiretta di cui al titolo II del codice dei beni culturali, con decreto di vincolo del 6 dicembre 2005 per area di rispetto della "villa Giustiniani Odescalchi";

considerato che:

tale decreto, emanato dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Lazio, delineò vincoli di tutela indiretta sulle aree circostanti alla villa Giustiniani Odescalchi, un tempo facenti parte integrante del parco annesso alla villa, come evidenziato in una planimetria del 1895, riscontrato nelle mappe del catasto gregoriano;

tale decreto recita: "è vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, compresa l'alterazione volumetrica dei manufatti esistenti, la messa in situ di qualsiasi nuovo volume, nonché la variazione dell'assetto geomorfologico, vegetazionale e paesistico, storicamente e compositivamente strettamente correlato nei valori e significati della Villa monumentale"; "al di fuori della fascia di rispetto integrale (di mt 150) dal confine murato della Villa, sono consentite, previo parere vincolante della Soprintendenza, opere di miglioramento agricolo e forestale dei terreni e manufatti abitativi ed aziendali strettamente connessi all'attività agricolo pastorale";

ritenuto che:

il Comune di Bassano romano nell'area sta realizzando un nuovo impianto sportivo con la previsione della realizzazione di nuove volumetrie in evidente contraddizione con la lettera e la sostanza del citato decreto, per di più in assenza del parere di conformità urbanistica da parte del Comune stesso;

tale intervento si dovrebbe fondare anche sul parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, emanazione del Ministero della cultura,

si chiede di sapere se tale procedura possa considerarsi corretta e rispettosa delle normative urbanistiche vigenti e se la realizzazione di nuove volumetrie aggiuntive sia compatibile con il decreto di vincolo del 6 dicembre 2005 (e con il titolo II del codice dei beni culturali) emanato dal Ministero a tutela di Villa Giustiniani.

(4-00422)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy e della salute.* - Premesso che:

l'industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa ed è dunque fondamentale che a Milano vengano assegnate le competenze della sede centrale del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti (UPC, Unified Patent Court), già assegnata alla città di Londra, con la prospettiva di fare del capoluogo lombardo l'*Innovation Hub* europeo per il processo di innovazione industriale di questo settore, attirando in Italia importanti investimenti stranieri;

da notizie di stampa risulta che vi è il rischio concreto che la riassegnazione del TUB a Milano possa concludersi con competenze molto ridotte rispetto a quelle originariamente attribuite a Londra, che comprendevano tutti i brevetti chimico-farmaceutici (mentre quelli elettronici sono destinati a Parigi e quelli meccanici a Monaco). In pratica, si teme che, con l'accordo del Governo italiano, Milano debba alla fine cedere alla sede di Parigi i brevetti chimico-farmaceutici per cui vi sia un "Supplementary Protection Certificate" (oggi concesso per la maggioranza di quelli che portano a un farmaco sul mercato) e tutto il resto della chimica alla sede di Monaco;

la riassegnazione a Milano della sede già destinata a Londra è conforme all'art. 87.2 dell'Accordo UPC, che prevede che il Comitato amministrativo possa modificare l'Accordo per adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o a una modifica del diritto dell'Unione: e la "Brexit"

configura appunto quest'ultima ipotesi. Non così la spartizione delle competenze già assegnate a Londra, perché una spartizione non rientra nel novero delle modifiche che il Comitato amministrativo UPC può adottare e per essere attuata legittimamente richiederebbe la stipula e la ratifica da parte di tutti gli Stati di un accordo modificativo;

questa spartizione di competenze, a parere dell'interrogante, sarebbe di enorme pregiudizio, non solo all'Italia ma all'intero sistema. Essendo probabilmente illegittima, perché operata dal Comitato amministrativo, la spartizione darebbe luogo a contestazioni nelle cause chimiche e farmaceutiche che fossero proposte alle sedi centrali di Parigi e di Monaco. Questo comporterebbe che tali cause sarebbero rallentate, o persino bloccate, se per dirimere la questione fosse necessario, com'è probabile, l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

questo smembramento di competenze renderebbe inoltre ingestibile il sistema, perché in molti casi moltiplicherebbe le cause in campo chimico-farmaceutico. Non si potrebbe infatti chiedere la revoca o la dichiarazione di non contraffazione di tutti i brevetti relativi a uno stesso prodotto in uno stesso processo in tutti i casi in cui la loro classificazione non fosse omogenea, perché solo alcuni dispongono di un SPC (e per essi la causa andrebbe a Parigi) o perché dei rimanenti alcuni sono classificati come chimici (dunque destinati a Monaco) e altri come farmaceutici (e quindi a Milano). Tutto questo impedirebbe una trattazione congiunta, invece indispensabile, sia per ridurre i costi di causa, sia (e soprattutto) per impedire esiti incoerenti: ciò è tanto più importante, poiché questo smembramento di competenze potrebbe indurre molte imprese a brevettare Stato per Stato, rendendo il sistema del Brevetto unitario poco appetibile e quindi anche l'Europa molto meno interessante per gli investimenti stranieri in campo chimico-farmaceutico,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a livello diplomatico per assicurare a Milano l'assegnazione della sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, già destinata a Londra senza modificarne le competenze, cosicché le tre sedi centrali divengano operative tutte insieme conservando senza modifiche il portafoglio di competenze originariamente concordato;

nel caso in cui il Comitato amministrativo deliberasse il suddetto ridimensionamento, se il Governo intenda esercitare in ogni caso la facoltà di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dell'Accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro dodici mesi dalla decisione del Comitato, la volontà di non volersi vincolare a tale decisione, comportando la convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti, al fine di portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese, che, a differenza della riassegnazione della sede, non rientra neppure nei poteri del Comitato amministrativo.

(4-00423)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00177, del senatore Scalfarotto, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *2ª Commissione permanente* (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00394 del senatore Turco, sui dipendenti ex Nuova SIET assorbiti dall'ILVA di Taranto nel 1999.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.